



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEZIONE DI LATINA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021



Relazione del Presidente Antonio Vinciguerra  
Latina, 25 febbraio 2021



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEZIONE DI LATINA

---

*INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021*

---

Latina, 25 febbraio 2021

# Indice

1 – INTRODUZIONE.....	1
2 – L’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE STACCATA DI LATINA NEL 2020. ....	3
3 – IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO NELL’ERA COVID. CENNI GENERALI. ....	5
4 – IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO NELL’ERA COVID. RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE DI LATINA.....	8
5 – L’AVVIO DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2021. PROSPETTIVE. ....	12
6 – LA GIURISPRUDENZA DELLA SEZIONE DI LATINA NEL 2020. ....	13
7 – IL SISTEMA INFORMATICO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ALLA PROVA DELL’EMERGENZA. BENEFICI E CRITICITÀ. CONCLUSIONI. ....	15
APPENDICE GIURISPRUDENZIALE .....	18
DATI STATISTICI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO .....	28
ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO - PERIODO 2016 - 2020.....	35
DOCUMENTAZIONE.....	37
DPCS N. 134/2020 .....	37
LINEE GUIDA PRESIDENTE CONSIGLIO DI STATO DEL 25.05.2020.....	73
CIRCOLARE PRESIDENZIALE PROT. 24 DEL 30.03.2020 .....	78
DECRETO PRESIDENZIALE N. 7/2020 .....	81
DECRETO PRESIDENZIALE N. 9/2020 .....	85
DECRETO PRESIDENZIALE N. 11/2020 .....	90

**RELAZIONE**  
**PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO**  
**2021**

**1 – Introduzione**

Saluto le Autorità, i colleghi tutti del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali e le rispettive Associazioni, gli esponenti dell'Avvocatura dello Stato e del libero Foro comprese le Avvocature degli enti pubblici, gli utenti della Giustizia amministrativa, i cittadini.

Un particolare saluto e un sincero ringraziamento al personale di segreteria e amministrativo della Giustizia amministrativa, il cui apporto è stato indispensabile per il buon funzionamento di questa Sezione Staccata.

La cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, come per gli altri ordini magistratuali, è per la Magistratura amministrativa una consuetudine da tempo praticata, allo scopo di fornire, agli utenti e all'opinione

pubblica, le notizie fondamentali sull'andamento e sulle prospettive di questo settore della giustizia, che nel tempo si è radicato e diffuso in misura crescente nella realtà territoriale del nostro Paese.

Quest'anno, per scelta dell'Organo di autogoverno della Giustizia amministrativa, i tribunali amministrativi regionali non svolgeranno dal vivo le cerimonie inaugurali, pur potendo assumere differenti opzioni divulgative dei dati e dei risultati dei rispettivi Uffici.

Una scelta di prudenza, volta a evitare i rischi legati ai pericoli di diffusione della pandemia, ma una scelta sofferta che riconosce le priorità della sicurezza, ad esse sacrificando una tradizione che da decenni avvicina alla Magistratura gli operatori del diritto, gli organismi di gestione della cosa pubblica e gli utenti, rendendo così partecipi diretti e diretti testimoni della funzione Giustizia Amministrativa i cittadini e gli organi chiamati alla tutela degli interessi della collettività. In tal modo costituendo un rapporto privo di soluzioni di continuità tra i diversi partecipi della funzione pubblica, tra amministratori chiamati alla esecuzione e alle scelte gestionali e la Magistratura istituzionalmente preposta alla vigilanza sul corretto andamento dell'attività amministrativa, nonché tra questi, magistrati e amministratori, e i cittadini sui quali ricadono gli effetti dell'operato dei pubblici uffici e che ripongono fiducia nel serio esercizio della funzione

giustiziale per il corretto inquadramento degli interessi di cui sono portatori.

La cerimonia inaugurale, dunque, quest'anno non potrà aver luogo. Ma le ragioni di largo interesse pubblico che accompagnano la relazione sull'attività della Giustizia amministrativa nelle province di Latina e Frosinone ne rendono comunque opportuna la divulgazione, che come per la sede romana del T.A.R. del Lazio viene effettuata tramite la piattaforma telematica YouTube.

## **2 – L'attività della Sezione Staccata di Latina nel 2020.**

Alcuni dati statistici ad illustrare l'attività della Sezione Staccata di Latina nel 2020.

Nell'anno trascorso sono stati depositati presso questa Sezione 713 nuovi ricorsi, con una riduzione dell'8,6% rispetto ai depositi del 2019, confermandosi la tendenza alla diminuzione del contenzioso amministrativo delle province di Latina e di Frosinone avviata nel 2017 e interrotta soltanto nel 2019 (quando era stato registrato un aumento di circa il 5% dei depositi rispetto all'anno precedente).

Le maggiori diminuzioni del contenzioso sono registrate nei procedimenti in materia di edilizia e urbanistica, con il deposito di 244 ricorsi rispetto ai 259 depositati nel 2019, con una differenza di 15 in meno, nelle materie di esecuzione del giudicato e del pubblico impiego, con il deposito rispettivamente di 59 e 16 ricorsi contro i 73 e i 30 dell'anno precedente, con una differenza in entrambe le materie di meno 14, e nelle materie dell'istruzione scolastica (-13) e dell'ambiente (- 10), e minori flessioni in altre materie. Solo lievi aumenti in alcuni settori, il più elevato dei quali riguarda dieci ricorsi in più per la materia del commercio.

Sono state pubblicate 368 sentenze, delle quali 104 sentenze in forma abbreviata, 275 decreti decisori, 303 ordinanze cautelari e 149 decreti cautelari monocratici, 81 tra ordinanze collegiali e decreti ingiuntivi, 39 decreti collegiali, 50 decreti presidenziali.

La Commissione per il gratuito patrocinio ha esaminato 70 richieste, 39 delle quali accolte. L'ammontare del contributo unico incassato è di 517.677,00 euro; sono stati emessi 242 inviti al pagamento e sono state effettuate 64 iscrizioni a ruolo.



Sono state tenute 21 camere di consiglio e 22 udienze pubbliche. Nelle prime sono stati iscritti a ruolo 627 ricorsi, dei quali 429 per rito cautelare, 56 per giudizi di ottemperanza e 142 per altri camerati. Nelle udienze pubbliche sono stati iscritti 277 ricorsi.

### **3 – Il processo amministrativo telematico nell’era Covid. Cenni generali.**

Le emergenze connesse alle traumatiche e inaspettate evenienze dell’anno appena trascorso hanno indotto il legislatore a riservare regimi eccezionali allo svolgimento dei processi, nei quali non sempre è stato facile conciliare il rispetto dei principi di effettività della tutela e di ragionevole durata con la salvaguardia del diritto di difesa e con la tutela del contraddittorio. Il trattamento riservato al processo amministrativo, giustificato dall’esigenza di assicurare il sindacato giurisdizionale sugli atti dei pubblici poteri e di evitare un accumulo di cause, è stato del tutto peculiare.

Si sono alternati diversi momenti e diverse disposizioni in materia di “processo amministrativo dell’emergenza”. In una prima fase è stata prevista la sospensione di tutti i termini processuali, ad esclusione del procedimento cautelare, dall’ 8 marzo al 15 aprile 2020, ed è stato previsto il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile di tutte le

udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti fissate dall'8 marzo al 5 aprile. In una seconda fase, vi è stata dal 16 aprile al 3 maggio 2020 la sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi, ad esclusione delle istanze cautelari.

Dal 16 aprile al 30 maggio 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, sono passate in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, attribuendo alle parti la facoltà di presentare brevi note. Poi, il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 ha mitigato il contraddittorio cartolare con l'introduzione della facoltà di discussione orale da remoto, richiesta congiuntamente da tutte le parti, ovvero disposta dal presidente del collegio d'ufficio o per accoglimento delle domande delle parti.

Quest'ultima fase, in un primo tempo limitata dal 31 maggio al 31 luglio 2020, è attualmente protratta al 30 aprile 2021 dal decreto legge n. 137 del 2020 e dalla sua legge di conversione (L. 18 dicembre 2020, n. 176), nonché dal decreto legge n. 183 del 2020. Con decreto n. 134 del 2020 del Presidente del Consiglio di Stato sono state definite le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. Hanno fatto seguito, il 25 maggio 2020, le linee guida del Presidente del Consiglio di Stato per le udienze da remoto in videoconferenza, cui per la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio corrispondono le linee guida adottate con i decreti nn. 7 e 11 del

2020 del Presidente della Sezione (pubblicate sul relativo sito telematico istituzionale). È stato siglato un protocollo d'intesa tra la Giustizia amministrativa e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti.

L'emergenza ha dunque comportato una modifica radicale dell'udienza, con implicazioni che involgono la diffusione dei dati e la tutela della privacy dei presenti. Il 12 ottobre scorso è stata inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri una lettera sottoscritta da tutte le associazioni che rappresentano la magistratura amministrativa, per richiedere interventi urgenti per garantire l'efficiente e regolare svolgimento delle udienze.

L'interesse alla salute collettiva nel corso della gestione pandemica è sempre stato al centro di tutte le istanze acceleratorie in progress per la digitalizzazione del processo e dell'attività di segreteria negli Uffici della Giustizia amministrativa. Istanze a volte vissute con perplessità e legittima preoccupazione per le ricadute sui principi dell'oralità e del libero contraddittorio che assistono l'attività processuale, e che si sono tradotte in misure compressive di tali principi, ma innegabilmente portatrici di un diverso modo di concepire il lavoro del giudice e degli avvocati e comunque certo rispondenti alle esigenze di sanità e prevenzione.

## **4 – Il processo amministrativo telematico nell’era Covid. Ricadute sull’attività della Sezione di Latina.**

La gestione del processo nell’emergenza Covid ha determinato la soppressione delle udienze di marzo e della prima udienza di aprile 2020, a seguito della sospensione straordinaria dei termini processuali disposta dall’art. 84 del decreto legge n. 28 del 2020. Non ha subito arresti il processo cautelare, per il quale nella prima emergenza del periodo marzo – aprile è stato di supporto il sistema dei decreti cautelari, adottati dal Presidente della Sezione o dagli altri magistrati della stessa su delega, riformulati dall’art. 84 in funzione ausiliaria e suppletiva, per la disciplina di dettaglio dei quali si rimanda alla circolare del Presidente della Sezione di Latina n. 24 del 30 marzo 2020, allegata alla presente relazione.

Dai dati forniti nel precedente paragrafo, messi in relazione con i dati del 2019, è possibile misurare gli effetti del processo amministrativo dell’emergenza presso questa Sezione. A fronte di una riduzione di circa il 40% delle sentenze pubblicate nel 2020 rispetto al 2019, si riscontra per lo stesso periodo un aumento del 10,89% per le ordinanze cautelari e del 43,62% per i decreti cautelari. Diminuiscono del 29,31% le ordinanze collegiali e i decreti ingiuntivi.

I numeri riflettono la gestione particolare e l'andamento straordinario del processo amministrativo nel periodo dell'emergenza pandemica, con pronunce definitive e interlocutorie ridotte in conseguenza della soppressione delle udienze nella fase più critica e decisioni cautelari, invece, puntualmente assunte senza interruzioni, anche a mezzo considerevole aumento della decretazione monocratica di cautela.

La decrescita delle decisioni di chiusura dei contenziosi non è imputabile soltanto alla regolamentazione emergenziale del processo, bensì ha origine anche da altri fattori causali.

Nel 2020 la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio non è stata inclusa nel programma di udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010, al quale aveva invece preso parte nel 2019 con sei udienze e con tutti i magistrati in servizio, realizzando, quell'anno e in quella sede, l'abbattimento di 171 controversie pendenti riferite a ricorsi presentati tra il 2010 e il 2014. Nel 2020, per scelte selettive dell'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa, determinate dai limiti degli stanziamenti per il programma straordinario, questa opzione non è stata consentita alla Sezione di Latina.

Inoltre dal 1° aprile 2020 in conseguenza del passaggio di un magistrato nei ruoli del Consiglio di Stato la Sezione ha operato con organico di fatto ridotto al minimo, ovvero con tre magistrati soltanto sui sette previsti nell'organico di diritto. Si è così determinata per la Sezione di Latina una situazione nella quale a causa del ridottissimo numero dei magistrati in servizio, delle regole sui limiti di carico, degli oneri processuali normativi che stabiliscono prelazioni nella trattazione di alcuni tipi di controversie (con particolare riferimento alle materie di rito abbreviato di cui agli articoli 119 e 120 del codice del processo amministrativo), ovvero per le controversie riguardo alle quali sono stati adottati provvedimenti cautelari o per quelle cautelatamente definite ai sensi del comma 10 dell'art. 55 del codice, è resa difficile la risposta positiva alle domande di prelievo per la messa a ruolo di ricorsi pendenti anche da lungo tempo ma che non presentano caratteristiche prelazionali.

Con decreto del Presidente della Sezione Staccata di Latina n. 9 del 4 giugno 2020 è stato adottato il programma di gestione del contenzioso pendente, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, e nei termini della delibera 15 settembre 2011 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Il programma, allegato alla presente relazione,

descrive per la Sezione di Latina le condizioni di ridotto organico di magistratura e della Segreteria, lo stato dei ricorsi pendenti, l'analisi delle condizioni attuali per la gestione del contenzioso arretrato e le proposte per il conseguimento dell'obiettivo della riduzione del medesimo, le quali coinvolgono magistrati e personale di segreteria e richiedono la collaborazione degli avvocati affinché siano rese fattibili le garanzie di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi e della ragionevole durata del processo, evitando condotte dilatorie che incidano negativamente sulla sollecita trattazione dei giudizi e avvalendosi sistematicamente della struttura informatica a disposizione per il deposito degli atti e dei documenti processuali.

La riduzione al minimo dei magistrati in servizio nella Sezione Staccata di Latina e le circostanze gestionali e normative dell'emergenza Covid hanno interrotto la positiva decrescita del contenzioso pendente nell'ordine di circa il 3% annuo, che ha caratterizzato il biennio 2018 – 2019, determinandosi a conclusione del 2020, nonostante il calo dei ricorsi depositati, un sia pur lieve aumento dell'arretrato di circa un punto in percentuale. La Sezione, comunque, non ha pendenze di giudizi perenti in attesa di definizione in quanto tali, né di controversie definibili con decreti monocratici ai sensi degli articoli 35 e 85 del codice del processo amministrativo; definizioni e misure puntualmente adottate ogni volta che se ne determinano i presupposti.

## **5 – L'avvio dell'anno giudiziario 2021. Prospettive.**

Il 2021 lascia intravedere alcune schiarite. La Sezione di Latina del T.A.R. del Lazio è stata ammessa a tre udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato, già calendarizzate per il 24 febbraio, il 24 marzo e il 28 aprile. Inoltre si è arricchita dell'apporto di un quarto magistrato, il Consigliere Ivo Correale, proveniente dalla sede di Roma in missione semestrale di lunga durata. Al Consigliere Correale va il ringraziamento di tutta la Sezione di Latina per la disponibilità e per il contributo forniti. La sua collaborazione, insieme al supporto del personale di segreteria, le cui carenze di organico sono state parzialmente colmate con l'arrivo di due funzionari e due assistenti, e alla partecipazione della Sezione al programma di smaltimento concretano circostanze favorevoli a una migliore gestione del contenzioso anche nella risposta alle domande degli avvocati di messa a ruolo dei ricorsi.

S'intravedono altresì prospettive per il recupero degli organici ora carenti. Il concorso a 40 posti di referendario, indetto nel 2019, si avvia verso la conclusione entro l'anno, dopo i blocchi e i rinvii del 2020 determinati dalle misure di emergenza. Inoltre è stato di recente bandito



un nuovo concorso a 40 posti, con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio scorso; mentre sono in discussione in Parlamento misure d'incremento della dotazione organica dei magistrati dei T.A.R. e del Consiglio di Stato È auspicabile che la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio tragga beneficio, come anche altri tribunali amministrativi, dagli esiti dei concorsi e dalle potenziali disposizioni che consentano di colmare gli attuali vuoti e garantire una più agevole e spedita gestione del contenzioso nell'ottica di riduzione delle pendenze, comune a tutti gli Uffici della Giustizia Amministrativa.

## **6 – La giurisprudenza della Sezione di Latina nel 2020.**

In appendice alla relazione sono allegate le massime delle più significative decisioni pubblicate dalla Sezione Staccata di Latina nel 2020, alla cui lettura si rimanda.

Tra esse vanno segnalate, per la materia dei contratti pubblici, la sentenza n. 269, che traccia i limiti di applicabilità del principio d'invarianza nel calcolo delle medie e della soglia di anomalia delle offerte economiche, posto dall'art. 95, comma 15, del nuovo codice degli appalti quale espressione del principio generale di efficienza

dell'azione pubblica, pertanto identificandone la finalità con l'interesse delle stazioni appaltanti alla continuità degli assetti giuridico/economici da esse costituiti con paradigmi definiti e consolidati dalla chiusura delle singole fasi di gara, e la sentenza n. 465 in ordine al principio di equivalenza delle offerte, la cui esplicazione, in ragione della garanzia d'imparzialità nell'esercizio delle attività amministrative, è riconosciuta quale onere dell'impresa concorrente nel dimostrare, con l'offerta tecnica, la rispondenza della stessa ai requisiti funzionali e tecnici richiesti dalla normativa di gara.

Per le erogazioni in agricoltura e il regime delle quote lattiere, la sentenza n. 474 richiama il principio europeo di proporzionalità della ripartizione dei quantitativi rispetto alle quote a disposizione di ciascun produttore, mentre per le competenze professionali la sentenza n. 170 riconosce la competenza esclusiva degli ingegneri per i progetti di realizzazione d'infrastrutture viarie che costituiscano interventi di urbanizzazione primaria, non rientranti, come tali, nelle opere di edilizia civile che ai sensi dell'art. 52 del regio decreto n. 2537 del 1925 formano oggetto tanto della competenza degli architetti quanto di quella degli ingegneri.

Nel processo giurisdizionale amministrativo la sentenza n. 352 ritiene non scusabile il ritardo nella notifica del ricorso effettuata dal difensore

del ricorrente, poiché con il rilascio della procura quest'ultimo accetta anche in termini di conseguenze le attività processuali compiute dal procuratore.

## **7 – Il sistema informatico della Giustizia amministrativa alla prova dell'emergenza. Benefici e criticità. Conclusioni.**

Il sistema informatico della Giustizia amministrativa ha retto la prova dell'emergenza, arricchendosi di nuove funzionalità e nuove regole idonee a garantire il lavoro agile delle segreterie e la gestione telematica del gratuito patrocinio e del processo, affermandosi il regime unico del deposito telematico degli atti e dei documenti processuali e il definitivo abbandono dell'onere del contestuale deposito delle copie cartacee. Una struttura già affermata all'avanguardia e che ha garantito il regolare svolgimento di udienze e processi. È stato sperimentato e collaudato il sistema delle videoconferenze in streaming tramite appositi canali dedicati alla giustizia amministrativa.

I benefici della struttura informatica non possono tuttavia porre in oblio le regole ordinarie della pubblicità delle discussioni e dell'oralità con la

presenza dei difensori. Utile per garantire lo svolgimento dei processi nella straordinarietà dell'emergenza pandemica, il sistema delle udienze da remoto ha tuttavia mostrato i suoi limiti, sia tecnici (nella dipendenza della corretta funzionalità dei supporti informatici e delle linee telefoniche, non sempre garantita), sia costituzionali, comportando una limitazione del contraddittorio processuale con le regole dei limiti temporali di ammissione alla discussione e delle relative autorizzazioni, spesso venendo meno – in assenza di un confronto tra giudice e avvocato preliminare all'udienza – la possibilità dei difensori di valutare strategie processuali al momento, in particolar modo per i riscontri di eccezioni pregiudiziali non sollevate nelle difese ma rilevate dal collegio giudicante, per la possibilità di spedizione al merito delle controversie in fase cautelare e per i percorsi da intraprendere laddove il collegio chiamato per la valutazione della domanda cautelare ritenga di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo (derogato nel regime straordinario dall'art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020, che contempla la possibilità di definizione del giudizio ai sensi del predetto articolo 60 senza avvisi alle parti).

Il regime dell'emergenza ha dunque privilegiato le ragioni della continuità processuale ponendo serie restrizioni al contraddittorio, la

cui pienezza fa parte del diritto alla effettività della difesa in giudizio, garantita dall'articolo 24 della Costituzione. Se, dunque, l'eccezionalità della contingenza giustifica le limitazioni, queste non possono essere ritenute accettabili nell'ordinario. È pertanto necessario che, superata l'emergenza, si torni senza indugio a condizioni di integrale sviluppo del diritto alla difesa consentendo ai rappresentanti processuali delle parti il libero accesso alla discussione e al confronto tra i difensori in ogni momento e prima della chiusura delle udienze. Condizioni invece pretermesse dalle regole di gestione telematica dei processi nel regime straordinario e che non sembrano, perciò, poter essere adeguatamente garantite da supporti tecnici che escludano la presenza fisica contestuale e contemporanea dei difensori e degli organi giudicanti.

E con l'auspicio che la fine dell'emergenza si manifesti in tempi brevi e in tempi brevi si torni alla piena garanzia degli imprescindibili diritti della difesa in giudizio, esplicabili anche e soprattutto nella piena libertà del contraddittorio processuale, dichiaro per la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio l'apertura dell'anno giudiziario 2021.

# Appendice giurisprudenziale

## AUTORIZZAZIONI

### **25.11.2020 n. 433 (pres. Vinciguerra, est. Bucchi)**

Ai sensi degli artt. 24, comma 7, della L. n. 104/1972 e dell'art. 82, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001 l'accessibilità dall'esterno in un pubblico esercizio da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria è un requisito indispensabile la cui mancanza determina l'inabitabilità e l'inagibilità del locale. Perciò se un edificio privato viene adibito a pubblico esercizio, per ciò stesso deve soddisfare il requisito della visitabilità, ovvero deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in contatto con la funzione svolta dall'attività (art.2 lett. G del D.M. n.236/1989); e ciò a prescindere dal fatto che l'edificio risalga ad epoca anteriore all'entrata in vigore delle norme in argomento, posto che l'adeguamento a tali norme è condizione imprescindibile per lo svolgimento dell'attività.

## CONCESSIONI DEMANIALI

### **19.10.2020 n. 377 (pres. Vinciguerra, est. Bucchi)**

La concessione demaniale avente ad oggetto servizi di biglietteria per trasporto pubblico marittimo non rientra in nessuna delle tipologie ascritte alla categoria delle concessioni a scopo turistico ricreativo dal combinato disposto dell'art. 13, l. n. 172 del 2003 e dell'art. 1, d.l. n. 400 del 1993, convertito nella l. n. 494 del 1993, alle quali soltanto si applicano la disciplina eccezionale sancita dall'art. 1 comma 18, d.l. n. 194 del 2009, convertito nella l. n. 25 del 2010, e il rinnovo automatico previsto dall'art. 1 comma 2, d.l. n. 400 del 1993 (come sostituito dall'art. 10, l. n. 88 del 2001, riferito solo alle elencate concessioni a finalità turistico ricreativa secondo quanto statuito dalla norma interpretativa di cui all'art. 13, l. n. 172 del 2003). Alla luce dell'elenco approvato dal legislatore, non rileva la concreta vocazione turistica della zona o del porto di attracco dalla concessione, ma solo la sussistenza di una delle predette tipologie tipizzate a livello legislativo.

## CONTRATTI PUBBLICI

### **24.01.2020 n. 27 (pres. Vinciguerra, est. Torano)**

Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 50/2016 è stata del tutto superata la tradizionale categoria della aggiudicazione provvisoria, distinguendosi soltanto tra: a) la proposta di aggiudicazione, che è quella adottata dal seggio di gara, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 50 cit., e che non costituisce provvedimento autonomamente impugnabile; b) l'aggiudicazione *tout court* che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione del contratto, che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte della stazione appaltante; verifica che costituisce una mera condizione di efficacia e non di validità, in quanto attiene sotto il profilo procedimentale alla c.d. fase integrativa dell'efficacia di un provvedimento esistente ed immediatamente lesivo (cfr. *ex multis*: Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2019 n. 6904; sez. V, 15 marzo 2019 n. 1710; sez. V, 1° agosto 2018 n. 4765).

L'art. 1, comma 4, d.l. 18 aprile 2019 n. 32, conv. nella l. 14 giugno 2019 n. 55, in vigore dal 19 aprile 2019, ha abrogato il c.d. rito super accelerato previsto dall'art. 120, comma 2-*bis*, cod. proc. amm., determinando così l'applicazione del rito speciale sugli appalti pubblici anche ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti sulle altrui ammissioni e sulle esclusioni dalla procedura di affidamento, sì che l'impugnazione dell'ammissione del concorrente torna a essere soggetta alla regola generale processuale dell'interesse ad agire al momento dell'aggiudicazione definitiva. Tuttavia, l'abrogazione dell'art. 120, comma 2-*bis*, cod. proc. amm., che prevedeva l'obbligo di impugnazione immediata dei provvedimenti di ammissione, non ha effetto sulle gare in corso al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 31 del 2019, cioè al 19 aprile 2019, per le quali il termine ad impugnare l'ammissione fosse già scaduto, poiché appare ragionevole escludere che la nuova normativa, con riferimento al caso in esame, abbia inteso rimettere in termini la odierna ricorrente che, nella procedura di gara avviata anteriormente alla entrata in vigore della legge abrogatrice del rito superspeciale, non aveva tempestivamente impugnato la preliminare ammissione delle controinteressate (TAR Lazio, Latina, sez. I, 31 ottobre 2019 n. 641).

### **27.02.2020 n. 88 (pres. Vinciguerra, est. Torano)**

In caso di eventuali contrasti tra le disposizioni della disciplina di gara va annessa prevalenza alle clausole del bando (*i.e.* dell'avviso pubblico della procedura di cui è causa), laddove le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2015 n. 2186; sez. III,

11 luglio 2013 n. 3735; sez. V, 24 gennaio 2013 n. 439; sez. V, 17 ottobre 2012 n. 5297; sez. V, 23 giugno 2010 n. 3963).

**13.07.2020 n. 269 (pres. est. Vinciguerra)**

L'interpretazione dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale pone il cosiddetto principio dell'invarianza del calcolo di medie e soglia di anomalia (disponendo che "ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte"), oltre a seguire rigorosi parametri che ne riproducano l'autentico senso logico/letterale, deve essere condotta secondo canoni rispettosi dei principi costituzionali di adeguata tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive (artt. 24 e 113 Cost.) e di buon andamento dell'attività degli enti pubblici (art. 97 Cost.). Alla stregua dei predetti elementi di ermeneusi, la disposizione dell'invarianza è certamente intesa a salvaguardare e rendere prioritario l'interesse delle amministrazioni alla continuità degli assetti giuridico/economici da esse stesse costituiti, quale espressione del principio di efficienza dell'azione pubblica, con l'escludere che mutamenti nella compagine concorrenziale delle procedure di appalto possano rimettere in discussione paradigmi definiti e consolidati dalla chiusura di alcuna delle fasi di gara, con riguardo alla determinazione della soglia di anomalia o al calcolo delle medie per i punteggi attribuiti alle offerte.

Le stesse logiche, peraltro, conducono a escludere che la norma possa trovare applicazione con riferimento ad assetti non definitivi, soggetti a riserva di verifica dei requisiti. Come nelle fattispecie di aggiudicazione provvisoria, laddove la gara non è definitivamente conclusa e la definitiva aggiudicazione è subordinata all'accertamento dei requisiti dichiarati dalle imprese concorrenti sia per l'ammissione in gara che per le offerte. In queste circostanze non sono apprezzabili interessi delle stazioni appaltanti alla continuità delle scelte operate, le quali sono per volontà delle stesse amministrazioni soggette alla riserva delle verifiche. L'esclusione di una impresa dalla gara o della sua offerta a seguito di esito negativo delle verifiche in ordine ai requisiti figura, dunque, quale correttivo delle determinazioni provvisorie relative - nelle gare ad offerta economicamente più vantaggiosa - alla definizione della soglia di anomalia e al calcolo delle medie dei coefficienti attribuiti, entrambe determinate con il concorso dei parametri riconosciuti alle offerte di tutte le imprese concorrenti, con la conseguenza che sia la soglia di anomalia che le medie possono, e debbono, essere rimodulate all'esito degli accertamenti compiuti (in fattispecie, l'art. 95, comma 15, cit. non è stato ritenuto applicabile per un'impresa provvisoriamente aggiudicataria, soggetta alla



verifica dei requisiti, ed è perciò stato riconosciuto che l'esclusione dell'aggiudicataria provvisoria, a seguito di verifica negativa dei requisiti, comporta per la stazione appaltante il dovere di correzione della media dei coefficienti utili alla formazione dei punteggi per le offerte tecniche con riferimento alle offerte delle imprese rimaste in gara).

**19.10.2020 n. 398 (pres. Vinciguerra, est. Bucchi)**

L'art. 1, par 3, della direttiva CE 89/665 (che impone agli Stati membri dell'Unione di rendere accessibili le procedure di ricorso "a chiunque abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione") deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che a un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico con una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva sia negato l'accesso ad un ricorso avverso l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi e la conclusione del contratto, allorché a presentare offerte siano stati unicamente l'offerente escluso e l'aggiudicatario e detto offerente sostenga che anche l'offerta dell'aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa (CGUE, sent. 21.12.2016 in C-355/15).

**24.11.2020 n. 429 (pres. est. Vinciguerra)**

È accettabile e non incide sul complesso dell'offerta economica un aggiustamento di singole voci di costo che trovi il suo fondamento in originari e comprovati errori di calcolo o in altre ragioni plausibili (Cons.St., V, 14.4.2020 n. 2383; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 4.5.2018 n. 1220).

**09.12.2020 n. 465 (pres. Vinciguerra, est. Torano)**

Il concorrente il quale, in sede di partecipazione a una pubblica gara, ritenga che i suoi prodotti possano non coincidere esattamente con lo standard richiesto nel capitolato speciale poiché differenti da un punto di vista strutturale, prestazionale, ambientale e funzionale, deve chiedere formalmente l'equivalenza tecnica della propria proposta, inserendo nella busta tecnica la dimostrazione che le soluzioni da lui proposte rispondano ugualmente ai requisiti funzionali e tecnici richiesti (Cons. Stato, sez. III 28 settembre 2018 n. 5568). In altri termini, l'operatore economico che intenda avvalersi della c.d. clausola di equivalenza ha l'onere di dimostrare già nella propria offerta la corrispondenza di quanto proposto alle specifiche tecniche predisposte dalla p.a., non potendo pretendere che tale accertamento sia compiuto d'ufficio dalla commissione giudicatrice o, addirittura, che sia demandato alla sede giudiziaria.

Solo nell'avvalimento tecnico-operativo occorre che il contratto individui, sotto pena di nullità, le risorse specifiche messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in quanto solo le risorse possono rientrare nella nozione di beni in senso tecnico - giuridico, cioè di "cose che possono formare oggetto di diritti", mentre una puntuale indicazione di mezzi e personale dell'impresa ausiliaria non è necessaria se l'avvalimento riguarda soltanto requisiti generali, di carattere economico, finanziario tecnico e organizzativo, il cui indice è costituito dal fatturato, qualificandosi in tal caso come "di garanzia" e consistendo nella messa a disposizione dell'impresa ausiliata non di specifici fattori produttivi, bensì dell'insieme delle risorse aziendali, economiche, finanziarie e tecniche compendiate dal fatturato.

## **DIRITTI E INTERESSI**

### **27.02.2020 n. 94 (pres. Vinciguerra, est. Marra)**

I provvedimenti nazionali restrittivi dell'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato fondamentale dell'Unione Europea sono accettabili se soddisfano quattro condizioni: a) applicazione in modo non discriminatorio; b) rispondere a motivi imperativi d'interesse pubblico; c) essere idonei a garantire il raggiungimento dello scopo; d) non andare oltre quanto necessario per soddisfare il precedente obiettivo (CGUE 4.7.2000 causa C-424/97; id. 13.12.2007 causa C-465/05).

## **EDILIZIA E URBANISTICA**

### **21.02.2020 n. 84 (pres. Vinciguerra, est. Marra)**

L'attività sanzionatoria dell'amministrazione concernente l'edilizia abusiva è connotata dal carattere vincolato e non discrezionale. Infatti, il giudizio di difformità dell'intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato, che costituisce il presupposto dell'irrogazione delle sanzioni, non è connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto e, pertanto, l'ordine di demolizione di opere abusive non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare (Consiglio di Stato , sez. VI, 06/09/2017 , n. 4243).

**13.10.2020 n. 375 (pres. Vinciguerra, est. Torano)**

Nella pianificazione territoriale il vincolo a verde pubblico ha carattere conformativo funzionale all'interesse pubblico generale ed ha, pertanto, validità a tempo indeterminato.

## **ELEZIONI E RICORSO ELETTORALE**

**01.09.2020 n. 330 (pres. est. Vinciguerra)**

Il procedimento elettorale è improntato al rispetto dei principi di certezza e di celerità della relativa definizione, e che in conseguenza le prescrizioni di legge che impongono l'assolvimento di obblighi documentali vanno osservate senza possibilità di deroga o di interpretazione estensiva, restando impossibile il soccorso istruttorio d'ufficio anche a fronte di un mero principio di prova, offerto dagli interessati, in ordine al possesso dei requisiti richiesti (T.A.R. Lazio, II, 2.5.2014 n. 4603), potendo il medesimo essere attivato solo per mancanze o incompletezze documentali dovute a caso fortuito, forza maggiore o errore scusabile dell'Amministrazione (Cons.St., III, 9.5.2019 n. 3027; id. 25.5.2017 n. 2472).

## **ENTI LOCALI**

**17.01.2020 n. 16 (pres. Vinciguerra, est. Bucchi)**

Il termine di venti giorni stabilito dall'art. 227 comma 2 del testo unico degli enti locali, entro il quale la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali, può essere derogato nel caso in cui intervenga un atto del Prefetto che assegni il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento per l'approvazione del rendiconto, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, si procederà in via sostitutiva all'adempimento, mediante apposito Commissario, dando avvio alla procedura di scioglimento del Consiglio Comunale. In tal caso, infatti, si rientra nel quadro di un agire procedimentale d'urgenza, ossia nel corpo di un procedimento sussumibile non già nella funzione disciplinata dall'art. 227 co. 2 del d.lgs. n. 267/2000 bensì in quella di cui all'art. 141 del d.lgs. 267/2000 ed all'art. 1 del d.l. n. 13/2002 conv. dalla l. n. 75/2002.

## **EROGAZIONI, FINANZIAMENTI, PRELIEVI**

### **18.12.2020 n. 474 (pres. Vinciguerra, est. Bucchi)**

Nel regime delle quote latte, in base alla pronuncia di cui a sent. 27 giugno 2019, Sez. VII, in C-348/18 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (secondo cui l'art. 2 par. 1, secondo comma, del Reg. CEE 28 dicembre 1992 n. 3950/92, pur concedendo agli Stati la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non autorizza gli Stati a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione debba essere effettuata, giacché è la stessa norma comunitaria a stabilire che i suddetti quantitativi sono ripartiti in modo proporzionale alle quote a disposizione di ciascun produttore) debbono essere disapplicate le norme nazionali che deviano dal criterio della proporzionalità, prevedendo categorie prioritarie (cfr. C.d.S., sent. n. 939 del 2020 e n. 7431 del 2019).

## **IMMIGRAZIONE**

### **05.10.2020 n. 351 (pres. est. Vinciguerra)**

Gli elementi sopravvenuti possono incidere sul rilascio dei permessi di soggiorno richiesti da cittadini non comunitari, ancorché preceduti da provvedimento negativo (Cons. St., III, 9.5.2016 n. 1855).

## **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **25.05.2020 n. 170 (pres. Vinciguerra, est. Torano)**

La comunicazione di avvio del procedimento non può ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.

## PROFESSIONI E MESTIERI

### **25.05.2020 N. 170 (pres. Vinciguerra, est. Torano)**

Il progetto per la realizzazione di infrastrutture viarie che non siano strettamente connesse a un fabbricato, perché poste a sua pertinenza, e che dunque costituiscano interventi di urbanizzazione primaria, rientra tra le competenze esclusive degli ingegneri, non essendo riconducibili alle “*opere di edilizia civile*” che, ai sensi dell’art. 52 r.d. n. 2537 del 1925, formano oggetto tanto della professione di ingegnere, quanto di quella di architetto.

## RICORSO GIURISDIZIONALE

### **03.02.2020 n. 50 (pres. est. Vinciguerra)**

È inammissibile il ricorso proposto contro un parere, ancorché esso sia vincolante, quando non sia impugnato anche l’atto conclusivo del procedimento (cfr. Cons.St., VI, 18.7.2017 n. 4315).

### **26.05.2020 n. 173 (pres. Vinciguerra, est. Bucchi)**

L’interesse all’intervento processuale può assumere anche solo natura di mero fatto, come riconosciuto dalla giurisprudenza, ma è pur vero che deve essere comunque differenziato e non indistinto, e in ogni caso deve essere attuale e certo (fattispecie in cui ad associazioni di tutela di beni culturali è stata negata l’ammissibilità dell’intervento *ad opponendum* in un ricorso avverso la revoca di una concessione gestoria di un immobile d’interesse storico e artistico, presentato dal concessionario, giustificando l’intervento con il solo interesse, ritenuto non attuale e non differenziato, a una nuova procedura di assegnazione nel rispetto della legalità).

### **05.10.2020 n. 352 (pres. est. Vinciguerra)**

L’errore scusabile della tardiva notifica del ricorso coincide con oggettive incertezze nella conoscenza dell’atto impugnabile, dei controinteressati o del loro indirizzo, mentre non sussiste nell’ipotesi di colpa del rappresentante processuale delegato per la notificazione, giacché con il rilascio della procura il rappresentato accetta anche in termini di conseguenze le attività processuali compiute dal procuratore.

## RISARCIMENTO DANNI

### **22.01.2020 n. 21 (pres. Vinciguerra, est. Marra)**

Alla categoria del danno da ritardo possono essere ricondotte tre ipotesi: a) l'adozione tardiva di un provvedimento legittimo ma sfavorevole per il privato interessato; b) l'adozione di un provvedimento favorevole ma tardivo; c) la mera inerzia e cioè la mancata adozione del provvedimento. In dettaglio l'art. 2 bis, comma 1, della legge n. 241/1990 prevede la possibilità di risarcimento del danno da ritardo/inerzia dell'amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo non già come effetto del ritardo in sé e per sé, bensì per il fatto che la condotta inerte o tardiva dell'amministrazione sia stata causa di un danno altrimenti prodottosi nella sfera giuridica del privato che, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento amministrativo (v. anche sent. n. 85/2019, in allegato alla relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019).

## SANITÀ

### **09.11.2020 n. 403 (pres. Vinciguerra, est. Torano)**

È legittima la clausola di salvaguardia di cui all'art. 17 dello schema regionale di contratto con le strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale nel Lazio, approvato con decreto commissariale n. 324 del 6 luglio 2015, come modificato con decreto commissariale n. 555 del 20 novembre 2015, secondo la quale con la sottoscrizione dell'accordo/contratto le strutture di cura private accettano espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, e rinunciano alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili. Detta clausola è volta a definire un conflitto già in essere o potenziale relativo a concrete e definite questioni e ad assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto di salute.

### **25.11.2020 n. 432 (pres. Vinciguerra, est. Torano)**

Secondo il diritto comunitario (cfr. punto n. 53 della direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; art. 2, comma 2, lett. f, della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel

mercato interno) la materia dei servizi sanitari è connotata da una sua specificità che consente di non assoggettarla alle norme di evidenza pubblica, poste a promozione di un mercato delle commesse pubbliche concorrenziale, prescritte in generale per l'affidamento dei contratti pubblici di appalto o di concessione.

# Dati statistici del contenzioso amministrativo

## ANNO 2020

RICORSI PERVENUTI	713
-------------------	-----

<b>PROVVEDIMENTI PUBBLICATI</b>	
SENTENZE	264
DISPOSITIVI DI SENTENZA	1
ORDINANZE CAUTELARI	303
DECRETI CAUTELARI	149
DECRETI DECISORI	275
ORDINANZE COLLEGIALI	79
SENTENZE BREVI	104
DECRETI PRESIDENZIALI	50
DECRETI COLLEGIALI	39
GRATUITO PATROCINIO	63
DECRETI INGIUNTIVI	2

RICORSI PENDENTI	2.785
------------------	-------



<b>RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE</b>	<b>TOTALE 2020</b>	<b>TOTALE 2019</b>	<b>DIFF.</b>
ACCESSO AI DOCUMENTI	28	27	1
AGRICOLTURA E FORESTE	5	8	-3
AMBIENTE	8	18	-10
ANTICHITA' E BELLE ARTI	2	0	2
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	41	49	-8
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	0	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	101	97	4
CACCIA E PESCA	8	6	2
CARABINIERI	3	2	1
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	0	0
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	11	11	0
COMUNE E PROVINCIA	19	9	10
DEMANIO STATALE, REGIONALE	4	1	3
EDILIZIA ED URBANISTICA	244	259	-15
ELEZIONI	8	3	5
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	5	1	4
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	59	73	-14
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	6	8	-2
FARMACIA	4	4	0
FORZE ARMATE	7	6	1
INDUSTRIA	1	2	-1
INQUINAMENTO	4	0	4
ISTRUZIONE	6	19	-13

<b>RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE</b>	<b>TOTALE 2020</b>	<b>TOTALE 2019</b>	<b>DIFF.</b>
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	0	0	0
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	2	0	2
POLIZIA DI STATO	3	2	1
PROFESSIONI E MESTIERI	0	1	-1
PUBBLICO IMPIEGO	16	30	-14
REGIONE	9	0	9
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	1	3	-2
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	4	7	-3
SICUREZZA PUBBLICA	11	39	-28
STRANIERI	74	93	-19
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	2	0	2
VITTIME DEL DOVERE	0	0	0
CLASSIFICAZIONE NON INDICATA	17	2	15
<b>TOTALI</b>	<b>713</b>	<b>780</b>	<b>- 67</b>


<b>RICORSI DEFINITI CON SENTENZA PER CLASSIFICAZIONE</b>	<b>TOTALE 2020</b>	<b>TOTALE 2019</b>	<b>DIFF.</b>
ACCESSO AI DOCUMENTI	26	20	6
AGRICOLTURA E FORESTE	4	4	0
AMBIENTE	7	17	-10
ANTICHITA' E BELLE ARTI	0	1	-1
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	33	41	-8
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	1	-1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	43	87	-44
CACCIA E PESCA	2	6	-4
CARABINIERI	2	2	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	0	0
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	4	4	0
COMUNE E PROVINCIA	8	8	0
DEMANIO STATALE, REGIONALE	1	3	-2
EDILIZIA ED URBANISTICA	83	200	-117
ELEZIONI	6	3	3
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	1	2	-1
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	42	76	-34
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	5	14	-9
FARMACIA	0	3	-3
FORZE ARMATE	2	11	-9
INDUSTRIA	0	1	-1
INQUINAMENTO	4	1	3
ISTRUZIONE	5	10	-5


<b>RICORSI DEFINITI CON SENTENZA PER CLASSIFICAZIONE</b>	<b>TOTALE 2020</b>	<b>TOTALE 2019</b>	<b>DIFF.</b>
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	0	0	0
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	1	0	1
POLIZIA DI STATO	1	2	-1
PROFESSIONI E MESTIERI	0	1	-1
PUBBLICO IMPIEGO	8	27	-19
REGIONE	0	2	-2
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	2	5	-3
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	6	6	0
SICUREZZA PUBBLICA	12	22	-10
STRANIERI	53	35	18
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	0	0	0
VITTIME DEL DOVERE	0	0	0
<b>TOTALI</b>	<b>361</b>	<b>615</b>	<b>- 254</b>

<b>RICORSI DEFINITI CON ALTRI PROVVEDIMENTI PER CLASSIFICAZIONE</b>	<b>TOTALE 2020</b>	<b>TOTALE 2019</b>	<b>DIFF.</b>
ACCESSO AI DOCUMENTI	5	1	4
AGRICOLTURA E FORESTE	1	6	-5
AMBIENTE	8	7	1
ANTICHITA' E BELLE ARTI	0	0	0
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	3	4	-1
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	0	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	33	28	5
CACCIA E PESCA	0	1	-1
CARABINIERI	2	0	2
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	1	2	-1
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	6	6	0
COMUNE E PROVINCIA	10	4	6
DEMANIO STATALE, REGIONALE	3	1	2
EDILIZIA ED URBANISTICA	173	152	21
ELEZIONI	0	0	0
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	2	0	2
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	11	15	-4
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	1	1	0
FARMACIA	0	1	-1
FORZE ARMATE	5	0	5
INDUSTRIA	1	0	1
INQUINAMENTO	1	2	-1

<b>RICORSI DEFINITI CON ALTRI PROVVEDIMENTI PER CLASSIFICAZIONE</b>	<b>TOTALE 2020</b>	<b>TOTALE 2019</b>	<b>DIFF.</b>
ISTRUZIONE	3	7	-4
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	0	0	0
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	0	1	-1
POLIZIA DI STATO	0	2	-2
PROFESSIONI E MESTIERI	0	1	-1
PUBBLICO IMPIEGO	7	10	-3
REGIONE	3	0	3
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	2	0	2
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1	3	-2
SICUREZZA PUBBLICA	15	17	-2
STRANIERI	18	25	-7
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	2	1	1
VITTIME DEL DOVERE	0	0	0
<b>TOTALI</b>	<b>317</b>	<b>298</b>	<b>19</b>

## Andamento del contenzioso - periodo 2016 - 2020







# Documentazione

DPCS N. 134/2020

Decreto n. 134/2020



*Consiglio di Stato*

IL PRESIDENTE

---

**Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti**

**VISTO** l'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo;

**VISTO** il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, che, con i relativi allegati, in attuazione del predetto articolo 44 della legge n. 69 del 2009, ha approvato il codice del processo amministrativo, le sue norme di attuazione, transitorie e di coordinamento, nonché le correlate abrogazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010;

**VISTO** l'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, il comma 6, secondo cui *«Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge»*;

**VISTO** in particolare, l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 che, sostituendo l'articolo 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, ha stabilito che *«1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie*

*disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;*

**VISTO**, in particolare, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 28 del 2020 che ha stabilito, tra l'altro, che «A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40»;

**CONSIDERATO** conseguentemente che, per evitare soluzioni di continuità nella disciplina delle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, quale effetto della pubblicazione, in materia, di questo primo decreto del Presidente del Consiglio di Stato, occorre procedere alla riapprovazione di quelle già contenute del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, ferme le nuove regole tecnico-operative che si rendono necessarie per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 28 del 2020;

**VISTO** altresì, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020 che ha stabilito, tra l'altro, che:

1. nel processo amministrativo telematico, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, può essere disposta d'ufficio ovvero essere chiesta, in occasione della camera di consiglio cautelare, nonché in occasione dell'udienza in qualunque rito, discussione orale mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della Giustizia amministrativa e dei relativi apparati;
2. si dà atto a verbale delle modalità con le quali si accerta l'identità dei soggetti partecipanti al predetto collegamento da remoto e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali;
3. il decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 28 del 2020 stabilisce altresì, per i casi di tali collegamenti da remoto, i tempi massimi di discussione e replica;

**RITENUTO** pertanto necessario, in occasione del presente decreto, stabilire altresì apposite regole tecnico-operative volte a garantire che il processo amministrativo telematico possa assicurare il rispetto delle richiamate disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020;

**CONSIDERATO** che le udienze sia camerali sia pubbliche, nonché le camere di consiglio, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, non potranno essere celebrate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, ferma restando la facoltà dei difensori e delle parti che agiscano in proprio di presentare le eventuali istanze, previste dal predetto comma 1 dell'articolo 4, anche prima del 30 maggio 2020;

**SENTITO** il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 15 maggio 2020;

**SENTITO** il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere, prot. n. 88 del 19 maggio 2020, a firma del Presidente e relatore e del Segretario Generale;

**SENTITO** il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri che si è espresso con parere, prot. n. DT D-0000777-P-19/05/2020 del 19 maggio 2020, a firma del Capo del Dipartimento;

**SENTITA** l'Agencia per l'Italia digitale che si è espressa con parere approvato con determinazione del Direttore generale n. 225 del 21 maggio 2020;

**ACQUISITE** le osservazioni dell'Avvocatura generale dello Stato, delle associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi, del Consiglio Nazionale Forense e delle associazioni rappresentative degli avvocati amministrativisti;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

*(Approvazione delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico)*

1. Le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti, e le relative specifiche tecniche, sono stabilite nel testo di cui agli Allegati 1 e 2 del presente decreto, di cui formano parte integrante.

2. Fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, integrano le regole tecnico-operative, e le relative specifiche tecniche, di cui al comma 1 anche le disposizioni di cui all'articolo 2.

### **Art. 2**

*(Regole tecnico-operative per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020)*

1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, nei quali si deve procedere alla discussione orale, le udienze sia pubbliche sia camerali del processo amministrativo si svolgono mediante collegamenti da remoto in videoconferenza mediante adeguata piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa.

2. Per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, ai sensi dell'articolo 84, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si provvede con i collegamenti in videoconferenza consentiti dalla piattaforma di cui al comma 1, mediante inviti a videoconferenze differenti rispetto a quelli utilizzati per le convocazioni delle udienze, o tramite *call conference*, come da allegate specifiche tecniche.

3. Qualora l'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 28 del 2020, non sia proposta da tutte le parti costituite, la segreteria trasmette alle parti diverse dall'istante, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni, l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza secondo le modalità previste nelle allegate specifiche tecniche.

4. I difensori o le parti che agiscono in proprio presentano, secondo le modalità previste nelle allegate specifiche tecniche, tutti gli atti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020.

5. In tutti i casi in cui viene disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica agli avvocati, secondo le modalità previste nelle allegate specifiche tecniche, con modalità idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione e agli indirizzi previsti dall'articolo 13 dell'Allegato I al presente decreto, almeno un giorno libero prima della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto in videoconferenza, avendo cura di predisporre le convocazioni distribuendole in un congruo

arco temporale, in modo da contenere, quanto più possibile e compatibilmente con il numero di discussioni richieste, il tempo di attesa degli avvocati prima di essere ammessi alla discussione. L'orario indicato nell'avviso è soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione sono inseriti il *link* ipertestuale per la partecipazione all'udienza, nonché l'avvertimento che l'accesso all'udienza tramite tale *link* e la celebrazione dell'udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito *internet* della Giustizia amministrativa, con invito a leggere tale informativa. La copia informatica delle comunicazioni di cui al comma 3 e al presente comma, qualora non eseguite tramite il sistema informativo della Giustizia amministrativa, è inserita nel fascicolo del procedimento a cura della segreteria. Il *link* inviato dalla segreteria è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

6. Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza è necessario che il dispositivo rispetti i requisiti previsti nelle allegate specifiche tecniche. I difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del suo *software* di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di *software open source*, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus. I magistrati utilizzano per il collegamento telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

7. All'udienza sia pubblica sia camerale il presidente del collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento, nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali, previa dichiarazione da parte dei difensori, dei loro eventuali delegati o delle parti che agiscono in proprio, di aver letto l'informativa di cui al comma 5.

8. All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza o della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla camera di consiglio, nonché si impegnano a non effettuare le registrazioni di cui al comma 11. La dichiarazione dei difensori o delle parti che agiscono in proprio è inserita nel verbale dell'udienza o della camera di consiglio.

9. Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche il presidente del collegio dà le opportune disposizioni ai sensi degli articoli 39 del codice del processo amministrativo, 11 delle disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo e 127 del codice di procedura civile.

10. Il presidente del collegio disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei difensori o delle altre parti all'udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando siano stati invitati dal presidente ad intervenire, devono attivare la funzione audio.

11. È vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonché della camera di consiglio da remoto tenuta dai soli magistrati per la decisione degli affari. È in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio.

12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 28 del 2020, in caso di discussione orale da remoto in videoconferenza, in udienza sia di merito sia camerale, le parti contengono i loro interventi di discussione entro i seguenti tempi massimi:

- a) in sede di discussione dell'istanza cautelare e nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell'ottemperanza e, in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma: sette minuti;
- b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, nel rito sui contratti pubblici di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, nei riti elettorali: dieci minuti.

13. I tempi indicati nel comma 12 sono assegnati a ciascuna parte, indipendentemente dal numero dei difensori che la assistono. Nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 39 del codice del processo amministrativo, 11 disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo e 127 del codice di procedura civile, il presidente del collegio può, tuttavia, stabilire tempi di intervento inferiori o superiori a quelli indicati nel comma 12 in considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura e della complessità della controversia, tenendo conto dei tempi massimi esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza, ivi comprese le necessarie pause.

14. Le specifiche tecniche del presente articolo sono stabilite nel testo di cui all'Allegato 3 del presente decreto, di cui formano parte integrante.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle adunanze convocate per la deliberazione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

### Art. 3

*(Entrata in vigore e abrogazioni)*

1. Il presente decreto si applica a decorrere dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; a decorrere dalla stessa data si producono gli effetti di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 28 del 2020.

2. Il presente decreto è altresì reso pubblico nel sito istituzionale della Giustizia amministrativa.

Roma, 22 maggio 2020



PATRONI GRIFFI FILIPPO  
22.05.2020 09:22:06  
UTC

## **Allegati 1 e 2**

### **Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche di cui all'articolo 1**

*(costituente riproduzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2016, n. 40 e del relativo Allegato A)*

#### Capo I

#### Disposizioni generali

#### Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente Allegato si intendono per:

- a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato CPA: Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»;
- b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
- c) codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato «Codice dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
- d) sistema informativo della giustizia amministrativa, di seguito denominato SIGA: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attività processuale;
- e) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;
- f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata della giustizia amministrativa;
- g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server;
- i) firma digitale: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

l) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo processuale, di cui all'articolo 5 dell'Allegato 2 «Norme di attuazione», del CPA;

m) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del CAD;

n) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del CAD;

o) copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD;

p) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;

q) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quinques), del CAD;

r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia amministrativa - Servizio Centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione;

s) soggetti abilitati: i soggetti pubblici e privati, interni ed esterni, abilitati all'utilizzo dei servizi telematici della giustizia amministrativa e ad interagire con il S.I.G.A. con modalità telematiche; in particolare si intende: per soggetti abilitati interni, i magistrati e il personale degli uffici giudiziari; per soggetti abilitati esterni, gli esperti e gli ausiliari del giudice, i difensori e le parti pubbliche e private;

t) spam: messaggi indesiderati;

u) software antispam: programma studiato e progettato per rilevare ed eliminare lo spam;

v) log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o più operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informatico.

## Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente Allegato stabilisce le regole tecnico-operative previste dall'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del CPA per la realizzazione del processo amministrativo telematico, mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si procede al trattamento dei dati con modalità informatiche automatiche, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Codice dei dati personali.

## Capo II

### Il sistema informativo della giustizia amministrativa

#### Art. 3. Organizzazione del Sistema Informativo della giustizia amministrativa

1. Il SIGA è organizzato in conformità alle prescrizioni del CPA, alle disposizioni di legge speciali regolanti il processo amministrativo telematico, al CAD e al Codice dei dati personali.
2. Il Responsabile del SIGA è responsabile della gestione dei sistemi informativi della giustizia amministrativa.
3. I dati del SIGA sono custoditi in infrastrutture informatiche che garantiscono l'affidabilità, la riservatezza e la sicurezza dei dati e dei documenti ivi contenuti, ai sensi delle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
4. Gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei dati personali. Il responsabile del trattamento dei dati è facoltativamente designato dal titolare.

#### Art. 4. Compiti del Sistema Informativo della giustizia amministrativa

1. Il SIGA gestisce con modalità informatiche in ogni grado del giudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giurisdizionale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli ed ogni altra attività inerente al processo amministrativo telematico.

## Capo III

### Il processo amministrativo telematico

#### Art. 5. Fascicolo informatico

1. Il fascicolo processuale è tenuto sotto forma di fascicolo informatico.
2. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in forma di documento informatico, ovvero le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti.
3. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
  - a) dell'ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati ivi inseriti;



- b) del numero del ricorso;
- c) dell'oggetto sintetico del ricorso;
- d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori;
- e) dell'elenco dei documenti contenuti, anche depositati in forma cartacea, ai sensi dell'articolo 9, comma 8.

4. In esso sono inserite, altresì, informazioni riguardanti:

- a) i componenti del Collegio e i suoi ausiliari, le parti e i difensori (tipologia di parte; data di costituzione, data di rinuncia; partita IVA/codice fiscale);
- b) l'oggetto del ricorso per esteso, consistente nella precisa indicazione dei provvedimenti impugnati e/o dell'oggetto della domanda proposta nonché l'indicazione della materia del ricorso;
- c) le comunicazioni di Segreteria nonché le relative ricevute di PEC;
- d) le camere di consiglio e le udienze;
- e) i ricorsi collegati;
- f) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza, in caso di appello, regolamento di competenza, revocazione e negli altri casi previsti;
- g) i provvedimenti impugnati;
- h) le spese di giustizia;
- i) il patrocinio a spese dello Stato.

5. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti.

6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 19 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.

7. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici è assicurata secondo quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015.

8. Il Segretario dell'ufficio giudiziario competente controlla la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti secondo quanto indicato dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

#### Art. 6. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari

1. I registri di presentazione dei ricorsi e i registri particolari, di cui agli articoli 1 e 2 delle disposizioni di attuazione del CPA sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione progressiva

dei ricorsi, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonché secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

2. Sono gestiti con modalità automatizzata, in particolare, i seguenti registri:

- a) registro generale dei ricorsi;
- b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato;
- c) processi verbali;
- d) provvedimenti dell'Adunanza plenaria;
- e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari);
- f) provvedimenti monocratici (esclusi i decreti cautelari e cautelari ante causam);
- g) provvedimenti cautelari (decreti cautelari, decreti cautelari ante causam, ordinanze cautelari);
- h) istanze di fissazione di udienza;
- i) istanze di prelievo.

#### Art. 7. Provvedimenti del giudice

1. I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla Segreteria per il deposito.

2. Il Segretario di sezione sottoscrive con la propria firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento, nel SIGA e sul sito INTERNET della giustizia amministrativa, con le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 51 e 52 del Codice dei dati personali, secondo le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

3. Il deposito del documento redatto su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa è consentito esclusivamente quando il Responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non è in grado di ricevere il deposito telematico degli atti. In tal caso, il Segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19 e la inserisce nel fascicolo informatico.

4. Il deposito dei provvedimenti con modalità informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalità cartacee.

#### Art. 8. Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. La procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale.
2. Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.
3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce:
  - a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce;
  - b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.
4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure.

#### Art. 9. Atti delle parti e degli ausiliari del giudice

1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD.
2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica.
3. Il deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 1, effettuato mediante posta elettronica certificata, è tempestivo quando entro le ore 24 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. Se al mittente perviene il messaggio di mancata consegna della PEC di deposito, l'attività di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai fini della rimessione in termini da parte del Giudice, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve essere allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di avvenuta accettazione generata tempestivamente.
4. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito effettuato con modalità telematiche deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. In tal caso il deposito, ove andato a buon fine, si perfeziona con la generazione dell'ultima ricevuta di accettazione. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 3.

6. Nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento, il deposito non può avvenire mediante PEC ad esso può procedersi mediante upload attraverso il sito istituzionale. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini, il deposito si considera perfezionato all'atto della registrazione dell'invio da parte del SIGA.

7. La protocollazione degli atti e dei documenti di cui al comma 1, attestata da un successivo messaggio PEC di avvenuta protocollazione, è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

8. Nel corso del giudizio, il giudice può, per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea nell'indice del fascicolo. Con le stesse modalità si procede nei casi di produzione autorizzata di documenti ai sensi dell'articolo 55, commi 7 e 8, del CPA nonché nei casi di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e nei casi di dispensa dal deposito telematico di cui all'articolo 136, comma 2, del CPA.

9. Nei casi di oggettiva impossibilità di funzionamento del SIGA, attestata dal Responsabile del SIGA secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, e nelle ipotesi di cui al comma 8, gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria dell'Ufficio Giudiziario, che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del Presidente nei casi di cui all'articolo 136, comma 2, del CPA, provvede ad effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD.

10. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo dei quali non è effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma 9 sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito è stato operato il deposito. Tale fascicolo forma parte integrante del fascicolo informatico ed è formato e tenuto con le modalità di cui all'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del CPA.

11. Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il deposito di cui al presente articolo sono pubblicati sul portale Internet della giustizia amministrativa.

#### Art. 10. Atti del Segretario

1. Il processo verbale dell'udienza pubblica e dei procedimenti in camera di consiglio, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la camera di consiglio e dal Segretario di udienza ed è conservato con modalità informatiche.

2. Gli atti redatti dal Segretario dell'ufficio giudiziario riguardanti ogni singolo giudizio sono sottoscritti con firma digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico.

3. Con le stesse modalità si procede per la redazione del processo verbale nei casi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

#### Art. 11. Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito

1. I formati degli atti, dei documenti informatici e delle copie informatiche dei documenti analogici allegati agli atti del processo, nonché le modalità di deposito di atti, documenti e verbali sono stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

#### Art. 12. Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche

1. La trasmissione telematica da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige del fascicolo informatico di primo grado al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, tramite SIGA, avviene con modalità finalizzate ad assicurarne la data certa, nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

2. La trasmissione del fascicolo informatico o di singoli atti dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica su canale sicuro.

3. Ove formato, viene altresì trasmesso agli organi giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2 il fascicolo cartaceo di cui all'articolo 9, comma 10.

#### Art. 13. Comunicazioni per via telematica

1. Le comunicazioni di segreteria sono effettuate esclusivamente con modalità telematiche, nei confronti di ciascun avvocato componente il collegio difensivo ovvero, alternativamente, nei confronti dell'avvocato domiciliatario eventualmente nominato, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; per l'Avvocatura dello Stato e gli altri soggetti pubblici le comunicazioni sono effettuate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD, attraverso canale sicuro.

2. Le comunicazioni di Segreteria sono altresì effettuate a mezzo PEC nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi, da acquisirsi secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

3. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

4. Con modalità telematiche si procede altresì alle comunicazioni nei confronti di qualsiasi soggetto processuale che, pur non essendovi obbligato *ex lege*, abbia comunicato alla Segreteria dell'Ufficio Giudiziario presso cui è stato incardinato il ricorso di voler ricevere le comunicazioni con PEC. In tal caso è specificamente indicato l'indirizzo PEC al quale si intendono ricevere le comunicazioni, con efficacia limitata al ricorso per cui tale comunicazione è resa.

5. Le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono effettuate mediante invio di un messaggio dall'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario mittente, secondo quanto precisato nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19, all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.

6. La comunicazione a mezzo PEC da parte dell'ufficio giudiziario si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del CAD.

7. Qualora non sia possibile procedere alla comunicazione telematica per cause imputabili al malfunzionamento del SIGA, il Segretario della sezione procede ad effettuare la comunicazione a mezzo fax e, nel caso di ulteriore impossibilità, procede secondo le modalità descritte nell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

8. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo informatico.

9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulta andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, attestata dalla ricevuta di mancata consegna secondo quanto previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, la comunicazione si ha per eseguita con il deposito del provvedimento nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

10. La comunicazione di un atto che contiene dati sensibili è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nel fascicolo elettronico accessibile agli aventi diritto attraverso l'apposita sezione del portale dei servizi telematici, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività, secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, fatta eccezione per le comunicazioni all'istante o al concessionario che non abbiano espressamente dichiarato di voler ricevere le comunicazioni con modalità telematica.

#### Art. 14. Notificazioni per via telematica

1. I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

2. Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

3. Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo quanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente

al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

5. Qualora la notificazione non sia eseguita con modalità telematiche, la copia informatica degli atti relativi alla notificazione deve essere depositata nel fascicolo informatico secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. In tale caso l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD è operata con inserimento della dichiarazione di conformità all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato.

6. Nei casi di cui al comma 1, la prova della notificazione è fornita con modalità telematiche. Qualora tale prova non sia possibile per effetto della oggettiva indisponibilità del SIGA, resa nota ai difensori con le modalità definite dal Responsabile del SIGA anche attraverso il sito web della giustizia amministrativa, il difensore procede ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. In tal caso, la Segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui l'atto notificato è depositato procede tempestivamente ad estrarre copia informatica degli atti depositati ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico.

7. Nei casi di cui all'articolo 129, comma 3, lettera a), del CPA, il ricorso redatto nella forma del documento informatico può essere notificato anche direttamente dal ricorrente ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto compatibile, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

#### Art. 15. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno

1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC a fini processuali, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:

- a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
- b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
- c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia amministrativa;
- d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19;
- e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

#### Art. 16. Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale

1. La parte interessata procede alla richiesta di rilascio di duplicato informatico o di copia informatica, anche per immagine, degli atti contenuti nel fascicolo informatico, alla segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui è incardinato il ricorso.
2. La segreteria dell'ufficio giudiziario comunica alla parte richiedente l'importo del diritto dovuto per il rilascio, con mezzi telematici.
3. Alla richiesta di copia è associato un identificativo univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.
4. La ricevuta telematica è associata all'identificativo univoco.
5. Il rilascio di copia conforme di atti e documenti del processo avviene di norma a mezzo PEC con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
6. La conformità dell'atto all'originale digitale o analogico contenuto nel fascicolo processuale è attestata dalla sottoscrizione della PEC da parte del Segretario, con apposizione della propria firma digitale, o, nel caso di rilascio cartaceo, con firma autografa. Qualora siano richieste più copie del medesimo atto o documento, la conformità deve essere attestata separatamente per ciascuna di esse anche se inoltrate via PEC.
7. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

#### Art. 17. Accesso al fascicolo informatico

1. L'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti come risultanti dal SIGA, secondo le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19, è consentito al Presidente o al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun componente il collegio giudicante nonché, nei limiti di cui al comma 2, agli esperti ed ausiliari del Giudice.
2. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazione concessa dal giudice.
3. L'accesso di cui al comma 1 è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio.
4. In caso di delega, il SIGA consente l'accesso ai fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa, o di dichiarazione del sostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale, al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso è consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.
5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, è redatta in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.



6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati e i procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti nei quali è parte un soggetto che si avvale o può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

7. L'identificazione informatica dei soggetti cui è consentito l'accesso ai sensi del presente articolo avviene in conformità all'articolo 64 del CAD secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

#### Art. 18. Servizi di consultazione

1. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate nel fascicolo informatico sono resi accessibili, nei termini di cui all'articolo 56 del CAD, tramite il portale dei servizi telematici della Giustizia amministrativa ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice dei dati personali, secondo quanto stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

#### Art. 19. Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche per l'esecuzione del presente Allegato sono disciplinate nell'Allegato 2.
2. I parametri tecnici sono adeguati ed aggiornati in base all'evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA, previa comunicazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e le modifiche sono pubblicate sul sito web della giustizia amministrativa.

#### Art. 20. Verifica dello stato di attuazione del processo amministrativo telematico

1. Il Responsabile del SIGA trasmette, con cadenza semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sullo stato di attuazione del processo amministrativo telematico, prospettando eventuali ragioni di modifica del presente Allegato, su intesa con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

#### Art. 21. Disposizioni finali

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente Allegato si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del CPA, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2016 si procede all'applicazione in via sperimentale delle disposizioni in esso contenute presso i Tribunali Amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, secondo modalità dettate dagli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4. In tale fase il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa cura la predisposizione dei mezzi e la formazione del personale per l'applicazione del processo telematico.

3. La sperimentazione può valersi di modalità di simulazione e della redazione di protocolli funzionali alla graduale verifica del Sistema. Ove la sperimentazione interessi la generalità dei ricorsi da presentarsi in specifiche sedi, delle modalità e della data di avvio di essa nel singolo Ufficio Giudiziario è dato avviso con provvedimento del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. Nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali.

**Allegato 2**  
*(art. 19 dell'Allegato 1)*  
**SPECIFICHE TECNICHE**

Art. 1. Definizioni

I. Ferme le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato 1, ai fini del presente Allegato si intende per:

- a) Amministrazione: organizzazione della Giustizia Amministrativa;
- b) Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- c) Allegato 1: l'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico;
- d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD;
- e) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014: Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD;
- f) Sito istituzionale: il sito internet della Giustizia amministrativa [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- g) Portale dell'Avvocato: sezione del Sito Istituzionale attraverso il quale gli avvocati hanno accesso diretto al S.I.G.A.;
- h) Portale del Magistrato: sezione del Sito Istituzionale attraverso il quale i magistrati hanno accesso alle informazioni contenute nel S.I.G.A.;
- i) Cooperazione applicativa: sistema di scambio di dati strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio tra Amministrazioni
- l) Upload: sistema di riversamento informatico diretto sul server del S.I.G.A.;
- m) HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) protocollo di crittografia per il trasferimento riservato di dati nel web;
- n) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di firma digitale che consente l'identificazione dell'autore del documento e delle informazioni nello stesso contenute;
- o) Pubblici elenchi: gli elenchi di indirizzi PEC indicati nell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- p) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;
- q) Registro delle PP.AA.: Registro contenente gli indirizzi PEC delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 16, comma 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- r) PDF (Portable Document Format): formato di documento digitale;
- s) RTF (Rich Text Format): formato di documento digitale con formattazione;
- t) TXT: estensione di file di testo destinato alla lettura senza formattazione;
- u) XML (eXtensible Markup Language): formato di documento digitale che consente di definire il significato degli elementi contenuti in un testo;
- v) SPC: Sistema Pubblico di Connettività;
- z) ModuloDepositoRicorso: modello PDF, messo a disposizione dall'Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, del ricorso e dei suoi allegati;
- aa) ModuloDepositoAtto: modello PDF, messo a disposizione dall'Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, degli atti successivi al ricorso.

#### Art. 2. Organizzazione del S.I.G.A. - art. 3 dell' Allegato 1

1. Il S.I.G.A. si avvale di un'infrastruttura unitaria e centralizzata.
  2. Il collegamento informatico tra gli Uffici giudiziari dislocati sul territorio, i magistrati e il personale addetto alle Segreterie avviene tramite SPC.
  3. Il Sito istituzionale è gestito in hosting dal fornitore, secondo le regole del contratto SPC interoperabilità e sicurezza.
  4. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa emana le direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo.
  5. L'Amministrazione assicura la conservazione dei dati e dei documenti, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del CAD, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B del Codice dei dati personali, indicate nel manuale di conservazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, nonché nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014.
- L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità dei provvedimenti giurisdizionali redatti sotto forma di documenti informatici è assicurata nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 e dalle relative specifiche tecniche, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, nel rispetto della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice dei dati personali.

6. Il S.I.G.A. prevede l'archiviazione, la conservazione e la reperibilità delle attestazioni riguardanti i periodi di oggettiva impossibilità di funzionamento del sistema, anche ai fini di cui all'articolo 9, comma 8 dell'Allegato 1 per 5 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile della conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile del S.I.G.A., oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.

#### Art. 3. Fascicolo processuale informatico - art. 5 dell'Allegato 1

1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d'ufficio e contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonché tutti gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale.

2. Il numero di ricorso è attribuito automaticamente dal S.I.G.A. al momento del perfezionamento del deposito telematico, secondo quanto specificato dall'articolo 6.

3. In caso di deposito di istanza di misure cautelari anteriori alla causa, il numero di ricorso viene attribuito al momento del deposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce.

4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e i relativi decreti sono conservati in apposita sezione del S.I.G.A., dove sono accessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al deposito del ricorso introduttivo, nel cui fascicolo informatico sono successivamente inseriti.

5. Il S.I.G.A. gestisce in una apposita area del fascicolo informatico la relata di notifica comprendente il dettaglio delle notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in formato digitale o quali copia informatica dell'originale cartaceo.

6. Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo viene protocollato singolarmente all'interno del fascicolo informatico.

7. Tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono protocollati e indicizzati automaticamente all'interno del medesimo fascicolo.

8. Il fascicolo processuale informatico contiene, altresì, un estratto del verbale d'udienza, in formato PDF, sottoscritto digitalmente, e ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari, in formato digitale o, nei casi consentiti, quale copia informatica di originale cartaceo, protocollati dal S.I.G.A. in modo automatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e i provvedimenti sono gestiti nella duplice versione «originale» e «oscurata».

9. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico consentite ai soggetti abilitati sono registrate e conservate con caratteristiche di inalterabilità ed integrità, per 5 anni dalla definitività del provvedimento che conclude il procedimento, in un apposito file di log. Quanto agli accessi dei soggetti abilitati esterni, il file di log contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato identificativo di registrazione del documento informatico nell'ambito del Sistema documentale; c) la data e l'ora dell'accesso; quanto agli accessi dei soggetti abilitati interni il file di log contiene i dati

identificativi del soggetto che accede e i dati di cui alle lettere b) e c), nonché le informazioni relative alle eventuali modifiche apportate durante l'accesso.

10. Il S.I.G.A. contempla funzionalità automatizzate per il controllo della regolarità, anche fiscale, degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte.

#### Art. 4. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari - art. 6 dell'Allegato 1

1. Il Registro generale dei ricorsi e i registri particolari di cui all'articolo 6 dell'Allegato 1, prodotti in formato PDF dal Sistema, sono conservati, archiviati e resi accessibili agli utenti abilitati nel S.I.G.A. secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 2 del presente Allegato, nel rispetto delle prescrizioni del Codice per la protezione dei dati personali.

2. Il S.I.G.A. assicura la verifica di integrità degli atti, documenti e provvedimenti e della rispondenza della firma digitale apposta su di essi ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD, subordinando all'esito positivo di tale controllo le operazioni di acquisizione e registrazione.

#### Art. 5. Provvedimenti del giudice in formato digitale - art. 7 dell'Allegato 1

1. I magistrati utilizzano per la redazione e il deposito dei provvedimenti giurisdizionali in formato digitale il sistema denominato «Scrivania del magistrato», consistente in un'applicazione software inserita su supporto rimovibile e protetto.

2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in formato PDF, ottenuto da una trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del CAD.

3. La «Scrivania del magistrato», attraverso apposita funzionalità, consente al magistrato di disporre l'oscuramento dei dati personali ai sensi delle disposizioni del Codice dei dati personali.

4. I provvedimenti sono trasmessi su canale sicuro attraverso la rete interna della giustizia amministrativa ovvero, dall'esterno, attraverso VPN, al gestore documentale di S.I.G.A. e sono conservati con le modalità di cui all'articolo 2.

5. Il Segretario della Sezione pubblica digitalmente il provvedimento giurisdizionale, depositandolo nel fascicolo informatico attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione dal Sistema.

6. All'atto della pubblicazione nel fascicolo informatico, il S.I.G.A. assegna automaticamente il numero e la data del provvedimento.

7. La copia uso studio dei provvedimenti, in formato aperto, è contestualmente inserita nel Sito istituzionale della copia, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e con modalità tali da precluderne la indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni.

8. Le funzionalità di cui al comma 5 sono consentite esclusivamente ai soggetti che, per ragioni di ufficio, sono a ciò abilitati, in base alle direttive impartite dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, mediante credenziali basate su un sistema di identificazione personale, secondo quanto previsto dall'articolo 14.

9. Nel caso in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema informatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia fatto in forma cartacea, la Segreteria provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la conformità all'originale con firma digitale, procede all'inserimento nel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento.

10. L'originale del provvedimento digitale o, nei casi di cui al comma 9, la copia informatica del provvedimento cartaceo sono pubblicati, in forma integrale, nel fascicolo informatico.

#### Art. 6. Redazione e deposito degli atti digitali - art. 9 dell'Allegato 1

1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nei formati di cui all'articolo 12, è effettuato utilizzando il modulo denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal Sito Istituzionale, da compilare secondo le indicazioni ivi rese disponibili.

2. Il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nei formati di cui all'articolo 12, si effettua utilizzando l'apposito modulo, denominato ModuloDepositoAtto, scaricabile dal Sito Istituzionale, in cui deve essere indicato il numero di ricorso generale attribuito dal S.I.G.A. al momento del deposito del ricorso introduttivo.

3. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nonché degli altri atti processuali, può essere effettuato autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche nel caso in cui sia stata conferita una procura congiunta.

4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES.

5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti.

6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseriti nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi contenuti. Il S.I.G.A. prevede funzionalità per la verifica e l'integrazione delle informazioni da parte del personale di Segreteria.

7. Il deposito dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte si effettua tramite PEC, secondo quanto indicato dall'articolo 7.

8. Nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal messaggio di cui all'articolo 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del documento da depositare superi i 30 MB, è consentito il caricamento diretto attraverso il Sito Istituzionale (upload), secondo quanto indicato dall'articolo 8.

9. Il deposito dell'atto introduttivo e degli altri atti processuali da parte dell'Avvocatura dello Stato avviene con modalità di cooperazione applicativa nel rispetto delle disposizioni dettate dai commi 6 e 7.

10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema informatico o nelle ulteriori ipotesi consentite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia eseguito in forma cartacea, salve ragioni tecniche ostative la Segreteria provvede

ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la conformità all'originale con firma digitale, procede all'inserimento nel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento.

#### Art. 7. Deposito tramite PEC - art. 9 dell'Allegato 1

1. L'invio tramite PEC dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte è effettuato dalla casella PEC individuale dell'avvocato difensore alla casella PEC della sede giudiziaria adita pubblicata sul Sito Istituzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.
2. L'avvocato che utilizza la PEC deve abilitare l'opzione di «ricevuta completa» sulla propria casella PEC prima di inviare il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
3. L'avvocato riceve automaticamente:
  - a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con indicazione della data e dell'ora di accettazione;
  - b) successivamente, dal gestore dell'Amministrazione un messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito.
4. Il S.I.G.A. invia all'avvocato, entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna, un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione di deposito», che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
5. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto il messaggio di cui al comma 4, il deposito si considera effettuato nel momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della PEC, di cui al comma 3, lettera a).
6. Il messaggio di registrazione di deposito contiene le indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate nel deposito.
7. Se il deposito non può essere elaborato dal S.I.G.A. a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il mittente riceve a mezzo PEC, nello stesso termine di cui al comma 4, un messaggio di «mancato deposito», attestante il mancato perfezionamento del deposito.
8. L'avvenuta registrazione del deposito può essere verificata anche attraverso l'apposita funzione del Portale dell'Avvocato.
9. Nel caso di messaggi eccedenti il limite di capacità della casella di posta certificata del mittente, il S.I.G.A. consente il frazionamento del deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati. In tal caso, nel primo modulo inviato, deve essere inserito l'indice di tutti i documenti in corso di deposito, mentre nei successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato.
10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto a mezzo PEC è comunque consentito, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, il deposito dei relativi allegati nonché degli atti successivi al primo anche tramite upload.



Art. 8. Deposito tramite upload - art. 9 dell'Allegato 1

1. Il deposito con upload è consentito tramite canale sicuro, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, mediante collegamento al Sito Istituzionale, nell'apposita sezione presente nel Portale dell'Avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate.
2. L'avvocato deve indicare la ragione che non ha consentito il deposito mediante PEC e digitare il codice identificativo del messaggio di mancato deposito.
3. Ad avvenuto completamento della procedura l'avvocato invia il ricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l'apposita funzione presente nel Sito Istituzionale. Il S.I.G.A. genera un messaggio, immediatamente visualizzabile, di ricezione.
4. Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito con upload si considera effettuato nel momento in cui il S.I.G.A. ha registrato l'invio del ricorso o degli altri atti processuali, ai sensi del comma 3.
5. Il S.I.G.A. consente la stampa del messaggio di ricezione, di cui al comma 3, in formato PDF, con l'indicazione della data e dell'ora del deposito.
6. Il deposito ricevuto è inserito automaticamente nel S.I.G.A. che prevede apposite funzionalità per l'integrazione delle informazioni necessarie per la corretta gestione procedurale a cura della Segreteria.
7. La Segreteria della sede giudiziaria adita invia all'avvocato entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla elaborazione del messaggio di ricezione un messaggio PEC, denominato Registrazione deposito, che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti depositati con upload.
8. Se il deposito non può essere elaborato dal S.I.G.A. a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il S.I.G.A. segnala il mancato deposito, evidenziando le anomalie di carattere tecnico riscontrate.
9. L'avvenuto deposito del ricorso o degli altri atti processuali può essere verificato attraverso l'apposita funzione del Portale dell'Avvocato a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della PEC di cui al comma 7.
10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, a mezzo upload, è comunque consentito il deposito dei relativi allegati nonché degli altri atti successivi a mezzo PEC.

Art. 9. Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice e degli atti delle parti - art. 9 dell'Allegato 1

1. Il deposito degli atti processuali in formato digitale da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori si effettua, nei formati di cui all'articolo 12, con le modalità descritte dagli articoli 7 e 8, utilizzando gli appositi moduli in formato PDF, scaricabili dal Sito Istituzionale, in cui deve essere indicato il numero del ricorso introduttivo.

2. La Segreteria trasmette, con PEC, all'ausiliario del Giudice, le credenziali per accedere alle informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni assegnategli. Tali credenziali sono generate automaticamente dal S.I.G.A. e associate in modo univoco al provvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni.

3. La parte privata, nei casi in cui è autorizzata a stare in giudizio personalmente, procede al deposito del ricorso introduttivo e degli atti successivi al primo con le stesse modalità di cui agli articoli 7 e 8.

4. Ai fini di cui al comma 3, la parte deve dotarsi di una casella PEC, nonché di firma digitale. Qualora intenda avvalersi della modalità di deposito tramite upload, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, la parte richiede le credenziali di accesso con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12.

#### Art. 10. Atti del Segretario - art. 10 dell'Allegato 1

1. Gli atti di cui all'articolo 10 dell'Allegato 1 vengono redatti dal Segretario utilizzando apposita funzionalità del S.I.G.A., alla quale egli accede con le proprie credenziali.

2. Gli atti di cui al comma 1, prodotti in formato PDF e sottoscritti con firma digitale, sono inseriti nei fascicoli informatici nonché nella Sezione del S.I.G.A. denominata «udienze», accessibile esclusivamente agli utenti abilitati, e sono conservati con le modalità di cui all'articolo 2.

#### Art. 11. Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche - art. 12 dell'Allegato 1

1. La trasmissione dei fascicoli informatici di primo grado con modalità telematiche da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, avviene, tramite S.I.G.A., mediante accesso diretto al fascicolo di primo grado da parte dei soggetti abilitati.

2. La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli atti, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalità stabilite in virtù di apposite Convenzioni stipulate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

#### Art. 12. Formato degli atti e dei documenti processuali - art. 11 dell'Allegato 1

1. L'atto del processo in forma di documento informatico può essere depositato esclusivamente nei seguenti formati:

a) PDF - PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti. Non è ammessa la scansione di copia per immagine, fatta eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4;

b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);

c) testo formattato (estensione RTF);

- d) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti.
2. I formati indicati non devono contenere restrizioni al loro utilizzo per selezione e copia integrale o parziale.
3. I documenti allegati e la procura alle liti possono essere depositati esclusivamente nei seguenti formati:
- a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;
  - b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
  - c) Extended Markup Language (estensione xml);
  - d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);
  - e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti;
  - f) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere da a) a f) del presente comma.
4. I documenti digitali possono essere depositati in un formato diverso dai formati indicati al comma 3 quando il diverso formato è richiesto da specifiche disposizioni normative.
5. Il deposito di atti e documenti in formato Immagini e di documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei è ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea.
6. La struttura del documento con firma digitale è PAdES-BES.
7. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo «firme multiple» e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento. Il sistema consente anche l'apposizione di una firma singola.

#### Art. 13. Comunicazioni per via telematica - art. 13 dell'Allegato 1

1. Le comunicazioni di Segreteria nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC sono effettuate esclusivamente con modalità telematiche, avvalendosi di funzionalità disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PEC individuali risultanti dai pubblici elenchi. Le comunicazioni avvengono attraverso un gestore di dominio certificato e predefinito, che rilascia e gestisce appositi indirizzi di PEC, dedicati in maniera esclusiva allo svolgimento di tale funzionalità.
2. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi PEC del Registro delle PP.AA. L'accesso ai Registri formati e gestiti presso il Ministero della giustizia nonché presso il Ministero dello sviluppo economico avviene previo accordo e con le modalità tecniche concordate con i medesimi Ministeri.

3. Alle comunicazioni a mezzo PEC nei confronti dell'Avvocatura dello Stato o di altri soggetti pubblici si procede in cooperazione applicativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD.

4. In tutti i casi in cui il codice del processo amministrativo prevede che sia data comunicazione del provvedimento giurisdizionale, questa avviene mediante messaggio PEC contenente gli estremi del provvedimento e l'indicazione che il provvedimento è visualizzabile nel fascicolo informatico e, comunque, nell'area pubblica del Sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

5. La comunicazione di segreteria è allegata in formato PDF al messaggio PEC che riporta un codice che la identifica univocamente.

6. Le ricevute di consegna e di mancata consegna sono di tipo completo e contengono in allegato il messaggio originale e i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario.

7. Le ricevute di consegna e di mancata consegna, elaborate dal S.I.G.A., sono conservate nel fascicolo informatico.

8. Qualora la comunicazione non possa essere eseguita per un errore non superabile imputabile al Sistema, l'invio della comunicazione viene ripetuto e, in caso di ulteriore avviso di mancata consegna, la comunicazione viene effettuata dalla Segreteria a mezzo fax; in caso di ulteriore impossibilità, si procede secondo le modalità di cui all'articolo 45 disp. att. c.p.c.

9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulti andata a buon fine per cause imputabili al destinatario, come attestato dalla ricevuta di mancata consegna, la comunicazione si ha per eseguita presso la Segreteria dell'Ufficio Giudiziario presso cui pende il ricorso. Il S.I.G.A. consente al difensore, attraverso il portale dell'avvocato ovvero attraverso ulteriori modalità telematiche, successivamente definite e che verranno rese note sul Sito istituzionale, di essere informato circa l'esito della comunicazione.

10. La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del Sito Istituzionale, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

11. Il S.I.G.A. garantisce la conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata per 5 anni dalla definitività del provvedimento che conclude il procedimento, registrando le seguenti informazioni: Codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale, Data ed ora dell'invio, Esito invio, Destinatario messaggio, Mittente messaggio, Tipo ricevute pervenute, Eventuale errore restituito, Data e ora della consegna.

#### Art. 14. Notificazioni per via telematica - articoli 8 e 14 dell'Allegato 1

1. Le notificazioni da parte dei difensori possono essere effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici elenchi.

2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi degli indirizzi PEC del Registro delle P.P. AA., fermo restando

quanto previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

3. Il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformità all'originale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD, mediante sottoscrizione con firma digitale.

4. In presenza di più procure è possibile l'allegazione all'atto notificato di uno o più documenti contenenti la scansione per immagini di una o più procure.

5. Il deposito della documentazione riguardante la notificazione è effettuato con modalità telematiche, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8.

6. Qualora l'atto di parte sia stato notificato con modalità cartacea, il relativo deposito in giudizio deve essere comunque effettuato con modalità telematiche, nel rispetto dei formati di cui all'articolo 12. Quando la notifica abbia riguardato la copia analogica di un atto in originale informatico, la prova della medesima è data mediante deposito di copia informatica della relativa documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, dell'Allegato 1, nel rispetto dei formati previsti per i documenti. Qualora l'atto notificato con modalità cartacea consista, nei casi consentiti, in un atto nativo analogico, la prova della notifica è data mediante il deposito di copia informatica della relativa documentazione analogica, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, dell'Allegato 1, nel rispetto dei formati previsti per i documenti.

7. Nel ricorso elettorale, di cui all'articolo 129, comma 3, lettera a) del CPA, il ricorrente in possesso di firma digitale e di un proprio indirizzo PEC può effettuare la notifica del ricorso a mezzo PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2.

8. La segreteria dell'Ufficio giudiziario adito, ricevuto il deposito del ricorso elettorale con modalità telematiche, provvede alla sua immediata pubblicazione sul Sito istituzionale, area «Ricorsi elettorali» accessibile a tutti, senza necessità di previa autenticazione.

#### Art. 15. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno - art. 15 dell'Allegato 1

1. La casella PEC del difensore contenuta nei pubblici elenchi ed utilizzata nel processo amministrativo telematico deve disporre di uno spazio disco non inferiore a 1 Gigabyte.

#### Art. 16. Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti - art. 16 dell'Allegato 1

1. La richiesta telematica di copie di atti e documenti processuali è effettuata attraverso apposita funzionalità disponibile sul Sito Istituzionale.

2. La richiesta è effettuata indicando il numero di protocollo degli atti, documenti o provvedimenti di cui si richiede duplicato informatico o copia autentica, digitale o cartacea.

3. La richiesta è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo disponibile sul Sito Istituzionale.

4. Al richiedente è assegnato un codice identificativo univoco associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia.
5. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti è eseguito previo pagamento dei relativi diritti, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.
6. Il S.I.G.A. comunica all'interessato in apposita sezione del Sito istituzionale l'importo da versare per i diritti di copia, calcolato in base alle vigenti disposizioni normative, secondo le indicazioni fornite dall'interessato al momento dell'individuazione dei documenti di cui ha chiesto copia. Insieme all'importo dei diritti e degli oneri viene comunicato all'interessato anche l'identificativo univoco associato al flusso di gestione della richiesta di rilascio della copia.
7. La copia richiesta è rilasciata a mezzo PEC o, ove richiesto, con modalità cartacee direttamente dalla Segreteria, solo dopo che è pervenuta la ricevuta telematica del pagamento.
8. Se la copia richiesta riguarda documenti che, per la loro tipologia o dimensione, non possono essere inviati con PEC, la Segreteria comunica al richiedente, con messaggio PEC, che la copia può essere ritirata presso gli uffici giudiziari.
9. La copia «uso studio» dei provvedimenti, resa disponibile nel Sito istituzionale, è visualizzabile e scaricabile da chiunque vi abbia interesse, senza pagamento dei diritti di copia.

Art. 17. Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 dell'Allegato 1

1. L'accesso ai servizi di consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti, l'accesso al fascicolo informatico e alle altre informazioni rese disponibili dalla Giustizia Amministrativa avviene tramite il Sito Istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del CAD e del Codice dei dati personali.
2. L'accesso ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, resi ostensibili in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti ai sensi dell'articolo 51 del Codice dei dati personali, è consentito, senza necessità di autenticazione, a chiunque vi abbia interesse attraverso il Sito Istituzionale, Area pubblica, attività istituzionale, attraverso appositi link. In tale area sono accessibili, in forma anonima, le informazioni riguardanti Udienza, Calendario Udienze, Ruolo Udienza, Ricorsi, Provvedimenti.
3. Con le medesime modalità descritte al comma 2, è consentito l'accesso alle copie «uso studio» dei provvedimenti giudiziari pubblicati nel «Motore di ricerca» del Sito Istituzionale, ai sensi dell'articolo 56 del CAD, con le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
4. L'accesso alle altre informazioni è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, tramite apposite credenziali rilasciate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Art. 18. Accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 dell'Allegato 1

1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documenti e ai provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici di loro competenza, nonché a tutti i dati relativi alla propria attività istituzionale,

attraverso la sezione riservata del Sito Istituzionale denominata «Portale del magistrato», utilizzando le proprie credenziali (username e password).

2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione del fascicolo processuale, nei limiti dell'in-carico ricevuto, attraverso una sezione riservata del Sito Istituzionale denominata «Ausiliari del Giudice», inserendo le proprie credenziali (username e password). La richiesta di credenziali è effettuata per via telematica utilizzando l'apposita funzione del sito istituzionale. Le credenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse modalità di seguito previste per i difensori, all'indirizzo risultante da pubblici elenchi e sono disattivate al termine dell'incarico.

3. L'avvocato difensore munito di procura, anche se non costituito in giudizio, può richiedere il rilascio delle credenziali di accesso al fascicolo informatico utilizzando l'apposita funzione presente nel Portale dell'Avvocato. Le credenziali, rilasciate con le modalità indicate nel presente articolo, sono disattivate decorsi 60 giorni dalla data del rilascio.

4. Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso, l'avvocato difensore deve fornire i propri dati identificativi.

5. Le credenziali di accesso sono inviate all'indirizzo PEC del difensore, previa verifica della correttezza dei dati identificativi comunicati.

6. La password comunicata deve essere necessariamente cambiata al primo accesso.

7. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici che abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche al fine di accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali assumono il patrocinio, devono comunicare al ReGIndE un indirizzo di PEC personale, con le modalità specificate in apposita sezione del Sito Istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal S.I.G.A. a tale indirizzo, previa verifica della correttezza dei dati identificativi.

8. Le parti che possono stare in giudizio personalmente possono accedere al S.I.G.A. tramite una apposita sezione riservata del Sito Istituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso (username e password) è presentata all'Ufficio giudiziario interessato, anche attraverso invio tramite PEC di apposito modulo reso disponibile sul sito istituzionale, ed è inoltrata dall'Ufficio giudiziario al Segretariato della Giustizia Amministrativa mediante l'apposita funzione presente nel Sito Istituzionale.

9. L'accesso delle parti private e pubbliche abilitate all'accesso al fascicolo processuale tenuto con modalità informatiche avviene attraverso una sezione riservata del Sito istituzionale denominata «Parti», utilizzando apposite credenziali di accesso personale (username e password). Le credenziali sono rilasciate, previa identificazione, alla PEC del soggetto richiedente.

10. Il Segretariato della Giustizia Amministrativa fornisce al personale delle Segreterie le credenziali necessarie all'espletamento delle proprie attività istituzionali. La richiesta di rilascio delle credenziali di accesso è presentata con PEC dal Segretario Generale dell'ufficio giudiziario o dal Dirigente amministrativo, responsabili della corretta gestione delle credenziali, al Responsabile del SIGA nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

11. La password assegnata agli aventi titolo è efficace per non oltre tre mesi dalla data di rilascio trascorsi i quali deve essere cambiata, ed è comunque disattivata decorsi 6 mesi dalla data del rilascio senza che sia stata utilizzata.

12. Nel caso di scadenza della password o di accesso al S.I.G.A. con password errorea per più di tre tentativi, l'accesso al sito è interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta.

13. Le credenziali di accesso rilasciate per l'accesso al S.I.G.A. sono strettamente personali e sono incedibili. Il titolare delle credenziali è responsabile del loro uso e risponde per ogni accesso indebito al sistema nonché per l'eventuale indebita divulgazione a terzi di dati riservati.

14. Gli accessi ai dati processuali del S.I.G.A. sono tracciati da log che sono conservati con modalità protetta per dieci anni e sono consegnati periodicamente al Responsabile per il trattamento dei dati.

15. Diverse modalità per l'identificazione degli aventi titolo all'accesso e per il rilascio delle relative password possono essere stabilite dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

16. Ulteriori modalità di autenticazione informatica potranno essere adottate a seguito di evoluzione tecnologica del Sistema secondo le previste procedure di adeguamento dei parametri tecnici.

17. In tutti i casi di cui alla presente disposizione l'accesso, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, è consentito previa identificazione degli utenti abilitati in conformità all'articolo 64 del CAD.



### **Allegato 3**

#### **Specifiche tecniche per le udienze da remoto**

##### Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le presenti specifiche tecniche si applicano esclusivamente ai collegamenti da remoto, per lo svolgimento delle udienze camerali e pubbliche e delle camere di consiglio della Giustizia amministrativa, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge del 30 aprile 2020, n. 28.

##### Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni contenute nell'Allegato 2.

2. Si intendono per:

- a) “decreto”: il decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 28 del 2020;
- b) “piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa”: l'applicazione *Microsoft Teams*, per la durata dell'efficacia dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 e, comunque, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

##### Art. 3. Svolgimento da remoto della camera di consiglio e delle udienze pubbliche

1. Per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, ai sensi dell'articolo 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzati gli strumenti di cui all'articolo 9 del presente allegato; non è consentito l'utilizzo delle applicazioni di messaggistica istantanea.

2. Per il collegamento da remoto per le udienze pubbliche e per le camere di consiglio alle quali partecipano, i difensori e le parti che agiscono in proprio utilizzano il sistema di collegamento audiovisivo da remoto della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa che:

- a) assicura il rispetto della sicurezza delle comunicazioni attraverso avanzati sistemi di crittografia del traffico dati;
- b) prevede, per gli utenti interni all'amministrazione, l'autenticazione centralizzata a livello di organizzazione e la crittografia dei dati in transito e a riposo;
- c) utilizza *data center* localizzati sul territorio dell'Unione europea, nei quali vengono conservati e trattati i dati raccolti per l'erogazione del servizio;
- d) procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

3. Durante il collegamento da remoto, i magistrati utilizzano il sistema di collegamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), previamente installato sui dispositivi in dotazione, accedendovi

con l'*account* del dominio di Giustizia amministrativa. I magistrati che non dispongono del servizio di connettività fornito dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa attivano la VPN (*Virtual private network*) della Giustizia amministrativa nei soli limiti in cui la stessa è strettamente necessaria per la consultazione di atti o documenti sul portale del magistrato.

4. I difensori, le parti in proprio, i verificatori, i consulenti tecnici, i commissari ad acta e, in generale, tutti coloro che vengono ammessi a partecipare a un collegamento da remoto in videoconferenza utilizzano dispositivi dotati di videocamera e microfono, ed accedono al sistema di collegamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), unicamente tramite web browser, autenticandosi come "ospite/guest" e immettono quale nome una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati nell'ordine indicato: "NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE COGNOME[spazio]INIZIALE NOME" del tipo "9999 2020 R. M.". L'Avvocatura dello Stato utilizza un nome del tipo "AVVOCATURASTATO". I soggetti di cui al primo periodo che hanno già installato sui loro dispositivi il sistema di collegamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), vi accedono in modalità privata, o comunque senza essere registrati attraverso il proprio account. Il difensore, qualora riceva un unico link per partecipare alla discussione di più cause, deve immettere nell'apposito campo, nell'ordine, il numero di ruolo generale, senza tuttavia inserire l'acronimo "n.r.g.", della sua causa riportata per prima nel ruolo d'udienza, nonché il proprio cognome e nome pseudoanonimizzato; per le cause successive, accedendo nuovamente tramite il link ricevuto, analogamente il difensore indica nell'apposito campo, nell'ordine, il numero di ruolo generale della seconda ovvero delle ulteriori cause riportate nel ruolo d'udienza, senza tuttavia inserire l'acronimo "n.r.g.", nonché il proprio cognome e nome pseudoanonimizzato. Terminata la discussione della causa, i soggetti di cui al primo periodo non abbandonano la riunione virtuale in autonomia, ma attendono di esserne rimossi. La Giustizia amministrativa non fornisce alcuna assistenza tecnica ai soggetti ad essa estranei che partecipano alle udienze e, pertanto, spetta ad essi la preventiva verifica della funzionalità del collegamento telematico dalla propria sede.

#### Art.4. Avviso di deposito dell'istanza di udienza da remoto e avviso di discussione di udienza da remoto

1. L'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza di trattazione dell'udienza da remoto, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto è effettuata dalla Segreteria a mezzo PEC a tutte le parti costituite secondo le modalità telematiche, di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2.

2. L'avviso di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto, nella quale sono indicati il giorno e l'ora dell'udienza o della camera di consiglio e nella quale è inserito il link a cui accedere per partecipare alla discussione, è effettuato a mezzo PEC a tutte le parti costituite secondo le modalità telematiche di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2. Non potrà partecipare all'udienza da remoto il domiciliatario, se non delegato.

3. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 inviati alla parte privata, autorizzata a stare in giudizio personalmente, sono effettuati all'indirizzo PEC dalla stessa fornito ai sensi del successivo articolo 5.

Art. 5. Deposito degli atti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 28/2020

1. Il deposito dell'istanza di discussione, dell'atto di opposizione, delle note di udienza e della richiesta di passaggio in decisione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, è effettuato con le modalità telematiche di cui all'Allegato 2 utilizzando il “*Modulo Deposito Atto*” disponibile sul sito *web* della Giustizia amministrativa, selezionando, tra la tipologia di atti da trasmettere le apposite voci. Se l'istanza di discussione è formulata nel corpo del testo del ricorso introduttivo, in questo caso il suo deposito è effettuato con le modalità telematiche di cui all'Allegato 2, utilizzando il “*Modulo Deposito Ricorso*” disponibile sul sito *web* della Giustizia amministrativa.
2. Qualora l'istanza sia presentata dalla parte privata autorizzata a stare in giudizio personalmente che non sia in possesso di strumenti di firma digitale è ammesso il deposito della stessa istanza in formato analogico sottoscritto con firma autografa, per il tramite del Mini-Urp della Segreteria dell'Ufficio giudiziario che provvederà al caricamento con modalità telematiche. In tal caso, la parte, ove non abbia già provveduto precedentemente, dovrà indicare un indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative all'udienza da remoto.
3. Gli atti di cui al presente articolo sono inseriti nel fascicolo processuale.

Art. 6. Predisposizione delle riunioni virtuali d'udienza

1. La segreteria predispone, utilizzando il sistema di collegamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), almeno una o più riunioni virtuali per ogni udienza o camera di consiglio.

Art. 7. Decreto di fissazione discussione della causa da remoto

1. Il decreto con cui il presidente del collegio dispone la discussione orale, anche in assenza di istanza di parte, è redatto, comunicato e pubblicato con modalità telematiche ai sensi dell'Allegato 1.

Art. 8. Verbale di udienza

1. Il verbale di udienza è redatto con modalità telematiche ai sensi dell'Allegato 1. In esso si dà atto delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto, previa, ove necessario, esibizione di documento di riconoscimento, della previa conoscenza dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e della loro libera volontà a parteciparvi, anche per quanto concerne la disciplina dei dati personali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto. Non si provvede, nel rispetto della previsione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679, all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da remoto. Nel verbale si dà altresì atto che la camera di consiglio o l'udienza si sono svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 9. Camera di consiglio ai sensi dell'articolo 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 del 2020

1. Per la camera di consiglio decisoria, alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare ai sensi dell'art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è consentito l'utilizzo dei seguenti strumenti di audio o videoconferenza:

a) *call conference*, attraverso il servizio di audioconferenza, utilizzando gli apparati telefonici in dotazione ai magistrati della Giustizia amministrativa;

b) attraverso la convocazione di una riunione virtuale dedicata con la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, con il divieto di utilizzare la messaggistica interna alla piattaforma e la funzione di invio di *file*.

## LINEE GUIDA PRESIDENTE CONSIGLIO DI STATO DEL 25.05.2020



### Consiglio di Stato IL PRESIDENTE

#### LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.L. 28/2020 E SULLA DISCUSSIONE DA REMOTO

*Quelle che seguono sono le "terze" linee guida sulle norme processuali emergenziali.*

*Esse saranno affiancate da un protocollo di intesa tra la Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, il Consiglio Nazionale Forense e l'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Avvocatura generale dello Stato e le associazioni degli avvocati amministrativisti, teso a responsabilizzare le parti verso un'applicazione della legge e delle presenti linee guida informata ai principi di cooperazione e lealtà processuale. V'è consapevolezza che trattasi di strumento giuridicamente non vincolante, tuttavia esso può stimolare le migliori pratiche, diffondere l'informazione e l'invito alla leale collaborazione presso tutti i singoli avvocati, raccogliere l'adesione convinta delle associazioni su alcuni soluzioni di buon senso e valorizzare il contributo partecipativo e fattivo di queste ultime, in uno sforzo corale che consenta di affrontare al meglio e con il giusto spirito questa, si confida ultima, fase processuale "emergenziale".*

\*\*\* \*\*

#### **1. Premessa sui contenuti della nuova disposizione processuale**

Com'è noto, il 30 aprile u.s. è entrato in vigore il decreto-legge n. 28. L'art. 4 del d.l. n. 28/2020, ripristina la facoltà di discussione orale della causa, che affianca alla trattazione del processo solo scritto che ha caratterizzato la prima fase del diritto processuale dell'emergenza. Esso disciplina la discussione da remoto e prevede sostanzialmente tre ipotesi: 1. la richiesta congiunta; 2. la richiesta di alcune soltanto delle parti; 3. la discussione della causa disposta dal Presidente del collegio anche in assenza di istanza di parte.

Nel primo caso, il presidente dispone senz'altro la discussione. Nel secondo caso, il presidente valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Nel terzo caso, la discussione è disposta d'ufficio dal Presidente sulla base di necessità legate al caso da decidere.

#### **2. Periodo di applicazione della novella**

L'art. 4 del d.l. n. 28/2020 prevede che «A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito...». Nonostante che la *littera legis* sembrerebbe collegare il termine del 30 maggio alla facoltà di richiesta della discussione, lasciando così apparentemente intendere che l'istanza relativa possa essere presentata solo a partire dal 30 maggio sembra decisamente preferibile riferire i predetti termini alle udienze e, quindi, ritenere che la disposizione trovi applicazione per tutte le udienze, già fissate o che verranno fissate, da tenere nell'intervallo temporale indicato e,

dunque, anche per quelle in cui il termine a ritroso, significativo ai fini della presentazione dell'istanza di discussione, scada prima del 30 maggio. La diversa opzione interpretativa, poiché i termini di tale facoltà sono agganciati a quelli ordinari per le memorie di replica e comunque fissati in cinque giorni liberi per le cautelari, condurrebbe all'applicazione del regime normativo in questione soltanto a partire dalle udienze di merito fissate dal 19 giugno in poi nei riti ordinari, dal 9 giugno in poi per quelli accelerati e dal 4 giugno per i giudizi cautelari.

Il citato effetto si porrebbe contro il *favor* per la discussione che il Legislatore ha dimostrato (al punto da utilizzare la decretazione d'urgenza), andando a detrimento della portata applicativa della novella e dalla sua *ratio* di consentire le udienze da remoto nel lasso temporale dal 30 maggio al 31 luglio. E se non vi è dubbio che il riferimento temporale al 31 luglio riguardi l'udienza, ad analoga conclusione è giocoforza addivenire con riguardo al riferimento temporale del 30 maggio.

Del resto, la circostanza che il decreto-legge sia stato varato (non a ridosso, ma) un mese prima dell'inizio del nuovo rito depone per la consapevolezza da parte del Legislatore che l'effettiva applicazione del rito telematico con discussione da remoto avrebbe imposto lo svolgimento di attività defensionali propedeutiche (la presentazione dell'istanza appunto) che si collocano, nella linea temporale, molto prima della data fissata dal decreto per l'inizio della nuova fase.

Lo schema del decreto del Presidente del Consiglio di Stato sulle regole tecnico-operative del processo telematico, di imminente emanazione, ex art. 4, comma 2, del d.l. n. 28/2020, si presenta, del resto, allineato a tale esegesi poiché consente la discussione da remoto, con effetto dalla sua entrata in vigore, purché le parti ne abbiano per tempo avanzato istanza.

### **3. Rapporto della nuova disposizione con l'art. 84 del d.l. n. 18/2020**

Ulteriore nodo da sciogliere riguarda il rapporto tra l'ultravigente art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e il nuovo art. 4 del decreto-legge n. 28/2020. In particolare, occorre chiarire se l'innesto della discussione sostituisca ovvero si aggiunga alla facoltà processuale di deposito delle brevi note entro due giorni liberi dall'udienza, già prevista dal comma 5 citato.

È preferibile una ricostruzione duale dei riti delineati dalla normativa, senza ibridazione alcuna fra gli stessi:

a) se è stata chiesta la discussione orale, si applica esclusivamente l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 28/2020 con tutte le sue previsioni "interne" in tema di discussione orale e di modalità alternative alla discussione orale; in particolare, se venga richiesta la discussione da una sola parte, nulla vieta che l'altra partecipi alla discussione o, "in alternativa alla discussione", presenti note di udienza fino alle ore 9 del giorno di udienza (v. *amplius*, *infra* par. 4.1 e 5);

b) se nessuno ha chiesto la discussione orale, si applica esclusivamente l'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020, e cioè il processo cd. cartolare (*id est*, passaggio in decisione sulla base degli scritti) con termine sino a due giorni liberi dall'udienza per il deposito di brevi note.

Tale soluzione appare maggiormente piana e meno problematica sul versante applicativo. In tal senso depone, non solo il mantenimento in vigore dell'art. 84 cit., ma anche la circostanza che la novella è intervenuta su di esso, estendendo il *dies ad quem* dal 30 giugno al 31 luglio 2020, a riprova che esso è un rito "cartolare" che continua ad applicarsi in assenza di richieste di discussione.

### **4. La richiesta di discussione.**

L'art. 4 del d.l. n. 28/2020 prevede che può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica, ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito. La disposizione, nel fissare un termine per la richiesta di discussione, in deroga al processo ordinario che, com'è noto, non prevede termini, cerca un contemperamento fra il diritto al contraddittorio orale e le esigenze organizzative e gestionali dell'udienza connesse al carattere virtuale della stessa e alla limitazioni derivanti dalla "interposizione" del mezzo tecnologico. I termini, *more solito*, devono intendersi perentori, tuttavia, proprio la *ratio* che ha indotto il Legislatore a prevederli, e a prevederli come tali (*ratio* che, come cennato, non risiede nel corretto svolgersi

del contraddittorio, quanto nell'esigenze di concreta gestione dell'udienza), è alla base dell'attribuzione di un residuale e generale potere del presidente di disporre, ove necessario, con proprio decreto la discussione della causa con modalità da remoto anche in assenza di istanza di parte. Siffatto potere presidenziale ufficioso tempera l'effetto delle preclusioni legate al decorso del termine, consentendo al presidente del collegio, avuto riguardo alla peculiarità e complessità del caso concreto, di disporre con propria insindacabile valutazione, la discussione, non solo - come previsto dalla norma - ove manchi l'istanza di parte, ma anche, e *a fortiori*, ove quest'ultima sia stata formulata oltre i termini di legge.

L'attribuzione al presidente del potere di decretare la discussione, oltre ad essere espressione di un *favor legislatoris* per l'oralità, costituisce chiave esegetica per dirimere e risolvere ogni dubbio e inconveniente legati ai profili di diritto transitorio o al non perfetto coordinamento tra termini perentori per la richiesta discussione e termini per la fissazione dell'udienza cautelare nel rito *ex* art. 120 c.p.a.

Tra i casi che possono già prospettarsi in ordine ai profili di diritto transitorio v'è, ad esempio, quello in cui, nelle more dell'emanazione delle regole tecnico-operative, le parti, stante anche l'incertezza sui profili temporali della prima applicazione del regime processuale introdotto dalla novella, non abbiano immediatamente percepito che i termini per la richiesta di discussione delle cause "ordinarie" (ossia non abbreviate), in trattazione già il 3 giugno, e per quelle immediatamente successive, sono cominciati a decorrere sin dall'entrata in vigore del d.l. n. 28/2020.

Quanto al rito cautelare, *ex* art. 120 c.p.a. - secondo il quale la trattazione è fissata alla prima udienza camerale calendarizzata nei cinque giorni (termine dimidiato) successivi al deposito del ricorso - è, ad esempio, possibile che l'udienza sia così imminente rispetto al tempo di deposito del ricorso da "bruciare" il termine per la richiesta di discussione a disposizione del resistente e dei controinteressati (non già quello del ricorrente che può ben inserire la domanda di discussione direttamente nel ricorso o nell'istanza di fissazione d'udienza).

In tutti questi casi, supplisce, ove ne ricorrano i presupposti secondo prudente valutazione, il potere del presidente di disporre d'ufficio, con proprio decreto, la discussione.

#### **4.1. Le note d'udienza alternative alla discussione**

La legge prevede che «*In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza*».

Si tratta di inedita ed eccezionale misura, alternativa al contraddittorio orale, fruibile dalle parti solo nell'ambito del rito di cui all'art. 4 del d.l. n. 28/2020 e dunque, solo quando le parti, singolarmente o congiuntamente, abbiano chiesto la discussione, o il presidente l'abbia disposta d'ufficio. Il Legislatore ha messo cioè a disposizione delle parti, che per motivi tecnici non possano o non vogliano fruire del collegamento da remoto, un'ulteriore *chance* di trattazione cartolare, anche al fine di disincentivare radicali opposizioni alla discussione orale destinate a "scaricarsi" sulla economicità e celerità del processo.

È tuttavia evidente che le note: a) debbano essere "brevi", ponendosi quale facoltà succedanea all'esposizione orale; b) debbono auspicabilmente essere depositate con anticipo rispetto al giorno dell'udienza, in modo da consentire alle controparti una replica informata; c) a mezzo di esse possano essere svolte tutte le considerazioni generalmente ammesse in udienza (ad esempio, dedurre un profilo in rito non soggetto a termini perché rilevabile d'ufficio).

In ogni caso, ove esse siano depositate il giorno stesso dell'udienza, entro le ore 9.00, come pur previsto dalla legge, rimane comunque il potere del presidente di accordare una postergazione dell'orario di trattazione in modo da consentire l'esame o disporre, allo stesso scopo, un breve rinvio.

#### **5. La richiesta di passaggio in decisione**

La norma in commento scandisce il nuovo e temporaneo regime della discussione orale, ma non manca di aggiungere che le parti «*in alternativa alla discussione*» possono depositare «*richiesta di passaggio in decisione*», precisando che il difensore che deposita tale richiesta è «*considerato presente a ogni effetto in udienza*». La

speciale disposizione rispecchia, com'è ragionevole che sia, la dinamica delle ordinarie udienze "in presenza", in cui le parti si accordano, in via preliminare, per non discutere la causa non ravvisando profili che rendano utile o opportuna l'ulteriore trattazione orale, rispetto a quanto già dedotto e argomentato negli scritti. Trattasi di una facoltà (quello di richiedere senz'altro il passaggio in decisione) che dunque permane anche nel nuovo regime della fase emergenziale, ma che a differenza del regime ordinario può essere manifestata anche per iscritto. "Anche" per iscritto perché, evidentemente, nulla vieterebbe alle parti che abbiano già chiesto la discussione, di optare, all'atto del loro collegamento da remoto, per la semplice richiesta orale di passaggio in decisione mediante concorde rinvio alle argomentazioni e conclusioni già rassegnate. Il valore aggiunto della disposizione, che incide non poco sulla economicità del processo e sul risparmio di una risorsa scarsa quale è la rete, è piuttosto quello di legittimare l'esternazione formale di tale volontà attraverso un'alternativa e specifica istanza scritta, singola o congiunta, anteriormente e in alternativa alla discussione. Va da sé che ciascuna delle parti potrebbe anche non presentare alcuna richiesta di passaggio in decisione, né aderire alla richiesta altrui, né, ancora, partecipare all'udienza, con l'unica conseguenza che risulterebbe non presente all'udienza.

#### **6. Il problema della mancata fissazione del termine per l'eventuale opposizione alla discussione telematica.**

La disposizione in commento tace sul termine per l'opposizione. La lacuna potrebbe essere colmata solo con un'interpretazione analogica, ma in proposito: a) non può sottacersi che nel diritto processuale amministrativo "ordinario" mancano fattispecie similari sorrette dalla medesima *ratio* da cui possa attingersi per ricavare un esatto termine perentorio; b) più in generale, anche in relazione a una possibile analogia *juris*, il carattere eccezionale delle disposizione processuale è senz'altro ineludibile fattore preclusivo ai sensi dell'art. 14 delle preleggi; c) a tacer d'altro, il consolidamento di un'interpretazione analogica in via giurisprudenziale richiederebbe tempi comunque incompatibili con la breve finestra temporale in cui il rito telematico con discussione da remoto è destinato auspicabilmente a trovare applicazione.

Oltre ad un ovvio richiamo ai principi di lealtà e collaborazione processuale, circa un utilizzo leale e non dilatorio della facoltà di opposizione, normalmente riferibile alle ipotesi di insuperabili impedimenti tecnici o di altre situazioni conseguenti a oggettive difficoltà scaturite dallo stato emergenziale, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, contenente le regole tecnico-operative, offre spunti per individuare una soluzione alle difficoltà organizzative e gestionali legate all'assenza del termine di legge, della quale s'è fatto cenno. Il decreto, infatti, prevede che l'istanza di discussione venga comunicata a mezzo pec, a cura della segreteria, alle controparti processuali, "*anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni*" (art. 2, comma 3, dello schema di decreto). Si tratta di un adempimento - non previsto dalla legge, e attribuito in carico alle segreterie, comportante un non indifferente impegno di queste ultime - che certamente non sostituisce né elide l'onere della parti di consultare il portale telematico, similmente a quanto avviene per tutte le difese, ma che offre il veicolo per avvisare le parti circa l'opportunità di un celere esercizio della facoltà (i tempi saranno individuati dal protocollo di intesa), in mancanza del quale il presidente comunque decide in ordine alla richiesta di discussione, con le modalità di cui si dirà appresso, con implicita riserva di valutare eventuali opposizioni successive, anche direttamente in udienza con provvedimento "messo a verbale".

#### **7. La forma del decreto che dispone la discussione**

L'art. 4 cit. prevede espressamente la forma del decreto per il solo caso di udienza disposta "d'ufficio" dal presidente. Tace negli altri casi (domanda congiunta, domanda singola, domanda singola seguita da opposizione).

L'ipotesi della domanda congiunta è di agevole soluzione, per la semplice constatazione che la legge esclude in radice una valutazione («*L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite*»). L'accoglimento è diretto effetto della norma, sicché è superflua ogni altra formalità.



A ben vedere la necessità del decreto può anche escludersi per la generale ipotesi di domanda singola di discussione non opposta. Depono in tal senso la lettera della legge a mente della quale il presidente del collegio valuta l'istanza *«anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto»*, da intendersi nel senso che la valutazione ha ad oggetto esclusivamente la meritevolezza dell'opposizione. La congiunzione *«anche»* non sottende, infatti, un potere presidenziale di imporre la trattazione sulla base dei soli scritti, pur dinanzi ad una diversa volontà della parte ritualmente manifestata, ma si correla, piuttosto, al generale potere del presidente, comune a tutte le fattispecie (ivi compresa quella della domanda congiunta), di rinviare la trattazione della causa - ovviamente sulla base di valutazioni prudenziali che tengano adeguatamente conto dell'importanza e urgenza del contenzioso - ove, per motivi di ordine tecnico, il numero delle cause da discutere non sia compatibile con i tempi ragionevolmente a disposizione per lo svolgimento di tutte le attività nella giornata d'udienza, anche in considerazione delle peculiarità organizzative e tecniche che caratterizzano la discussione da remoto.

Da quanto sopra discende, sul piano della forma della decisione presidenziale, che, in assenza di opposizione e di eventuali decreti di rinvio, la richiesta di discussione può ben intendersi implicitamente accolta a mezzo dell'invio, a cura delle segreterie, del *link* per il collegamento all'udienza.

Ricapitolando, la forma del decreto è necessaria, a termini di legge, soltanto: a) nel caso della discussione disposta d'ufficio e, b) deve ritenersi, nel caso di opposizione depositata prima dell'invio dell'avviso contenente il *link*.

Nel caso di opposizioni *ad libitum*, invece, il presidente ben potrà decidere, giusta quanto già sopra osservato, "a verbale" direttamente il giorno dell'udienza.

#### **8. La "gestione" degli inconvenienti tecnici e i tempi dell'udienza.**

Infine si osserva che la novella non disciplina le conseguenze processuali in caso di discussione da remoto interrotta per motivi tecnici o per insufficienza delle apparecchiature utilizzate.

Appare opportuno lasciare al Collegio l'apprezzamento di tutte queste evenienze. Non bisogna infatti dimenticare che l'art. 127 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio di cui all'art. 39 c.p.a., in combinato disposto con l'art. 11 delle disposizioni attuative del c.p.a., prevede che l'udienza è diretta dal presidente del collegio. Il presidente *«può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente»*.

In proposito, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato che detta le regole tecnico-operative reca, in specifica attuazione del disposto dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 28/2020, la disciplina dei tempi massimi della discussione. Siffatta previsione, motivata dalla necessità della gestione razionale dei collegamenti da remoto, non incide sul disposto di legge, sopra riportato, che affida al presidente la dichiarazione di "chiusura della discussione" nel momento in cui essa sia ritenuta "sufficiente", né fa venire meno la possibilità di concedere repliche, ove necessario, nel rispetto di quel principio di elasticità che ha sempre caratterizzato la discussione e la sua conduzione "in presenza", sempre che si consideri che il rispetto del tempo massimo regolamentare (comprensivo delle eventuali repliche) è interesse che esula dalla singola causa e dal contraddittorio, per porsi quale fattore di garanzia dell'ordinato svolgimento dell'intera udienza e dei tempi di lavoro di tutti i protagonisti (avvocati, magistrati, personale amministrativo).

È evidente che ove, nonostante il contingentamento dei tempi, il presidente, qualora non si riesca a terminare l'udienza nel corso della giornata, potrà sempre aggiornare la trattazione delle cause residue, vuoi in prosecuzione vuoi disponendo un rinvio della stessa in relazione alle cause che non sia stato possibile discutere.



PATRONI GRIFFI FILIPPO  
25.05.2020 08:12:32 UTC

## CIRCOLARE PRESIDENZIALE PROT. 24 DEL 30.03.2020



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO

Sezione Staccata di Latina

IL PRESIDENTE

CdS - Giustizia amministrativa  
TAR Lazio - Latina  
INTERNO  
Prot. n. 24 - 30/3/2020 - CIRCOLARI

Latina, 30 marzo 2020

- ai magistrati della Sezione

**OGGETTO:** decreti cautelari monocratici ex art. 84, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – lettera circolare

Con norma transitoria il primo comma dell'art. 84 del D.L. n. 18/2020 ha disposto che i procedimenti cautelari promossi o pendenti tra l'8 marzo e il 15 aprile 2020 siano decisi *in primis* con decreto monocratico e *in secundis* in camera di consiglio collegiale "fissata a data immediatamente successiva al 15 aprile". Peraltro il terzo periodo del secondo comma dell'art. 84 dispone che "nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020".

È prevista la facoltà del Presidente di delegare la decisione monocratica e la redazione del relativo provvedimento (art. 84, comma 1). Nella pratica immediatamente successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 diversi capi degli uffici giurisdizionali e diversi presidenti di sezione interna si sono avvalsi e si stanno avvalendo della predetta facoltà.

Le norme pongono un problema di coordinamento tra loro. Con la presente s'intende fornire ai magistrati della Sezione un contributo di analisi normativa e delle problematiche sorte o che possono sorgere nell'applicazione pratica delle nuove disposizioni, ferma l'autonomia di valutazione del giudice decidente.

### RAFFRONTO CON LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 56 C.P.A. E LIMITI DI VALUTAZIONE

Dalla prima lettura dell'art. 84 (cfr. le linee guida del Presidente del Consiglio di Stato in data 19 marzo 2020) sono emerse subito le sostanziali diversità e finalità dell'istituto monocratico delineato dalla norma rispetto alle misure cautelari monocratiche di cui all'art. 56 del c.p.a.

Queste ultime costituiscono uno strumento eccezionale per far fronte al "caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della

camera di consiglio”, richiesto dal ricorrente con la domanda cautelare o con distinto ricorso, ma comunque con atto notificato alle controparti. Il decreto monocratico di cui all’art. 84 del D.L. n. 18/2020, invece, prescinde dalla domanda di parte e nella sostanza è volto a sopperire - con decisione monocratica e transitoria - alla mancata determinazione collegiale nelle camere di consiglio soppresse a seguito della sospensione straordinaria dei termini processuali disposta dall’8 marzo al 15 aprile. Per questo la decisione monocratica non può essere adottata prima delle camere di consiglio soppresse nei cui ruoli erano state iscritte le domande cautelari di riferimento (cfr. linee guida cit.). Ai sensi del quarto periodo del 1° comma dell’art. 84 “il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all’art. 55, comma 5, del codice del processo amministrativo”. Questa disposizione è stata letta nel senso che per i procedimenti promossi o pendenti nel periodo di riferimento (8 marzo – 15 aprile 2020) il decreto monocratico senza richiesta di parte deve essere assunto anche sulle domande cautelari non assegnate ad udienza, purché siano decorsi i termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., cioè ordinariamente venti giorni dalla notifica della domanda cautelare e dieci dal deposito; termini dimezzati nel rito abbreviato (cfr. linee guida cit.).

Sempre il quarto periodo fa salvo “il caso di cui all’articolo 56, comma 1, primo periodo” del c.p.a. Questa disposizione appare confermare la dicotomia tra l’istituto monocratico cautelare definito dal D.L. n. 18/2020 e quello di cui all’art. 56 c.p.a., peraltro conservando la possibilità dei ricorrenti di chiedere al presidente della sezione misure cautelari urgenti “in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”. Dunque la parte ha sempre la possibilità di chiedere, con atto notificato ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., la determinazione monocratica transitoria ove paventi un pregiudizio irrimediabile nelle more della camera di consiglio collegiale.

Pertanto, si ritiene che nell’adozione dei decreti cautelari ex art. 84 D.L. 18/2020 privi di autonoma istanza del ricorrente la valutazione possa prescindere dalla sussistenza del presupposto dell’indifferibilità della tutela cautelare fino alla camera di consiglio, requisito che invece dovrà essere valutato qualora vi sia segnalazione e richiesta di parte formulata nei moduli di cui all’art. 56, comma 1, c.p.a.

Salvo quanto sopra, il richiamo nell’art. 84 al rito di cui all’art. 56 c.p.a. comporta che il giudice debba seguirne la procedura, compresa la verifica di notificazione del ricorso e di competenza del T.A.R., e abbia le facoltà previste dal codice, tra cui la possibilità di revoca o modifica del decreto su richiesta (cfr. art. 84, comma 1 cit., ultimo periodo) e la possibilità di sentire le parti. Esclusa la possibilità di formulare richieste istruttorie in sede monocratica (cfr. sul punto le linee guida cit.), la facoltà di audizione dei difensori che si siano resi disponibili non può che essere limitata a chiarimenti sulla base degli atti depositati.

Quanto ai limiti della valutazione, la lettura delle norme di riferimento non fornisce specifiche indicazioni. Peraltro sarebbe contrario al principio costituzionale di efficienza dell’attività dei pubblici uffici una lettura che limiti la valutazione monocratica al solo pregiudizio, consentendo di bloccare l’efficacia di provvedimenti amministrativi – sia pur nelle more della camera di consiglio - sulla sola base di un rilevato *periculum* che prescinda da ogni valutazione di attendibilità o di ammissibilità del ricorso. Tuttavia occorre rilevare come l’apprezzamento del *fumus boni iuris* in sede monocratica non possa che essere marginale rispetto a quello che può aversi in sede collegiale, dove invece è possibile svolgere verifiche interlocutorie. Anche considerato che il più delle volte nella pratica la decisione monocratica interviene in un momento in cui le difese e le repliche delle controparti non sono ancora presenti o non sono ancora elaborate. Per questo si ritiene che la misura cautelare debba essere concessa nei casi in cui sia riscontrabile un

pregiudizio apprezzabile (che, per i decreti definiti ai sensi dell'art. 84, non deve necessariamente essere tale da rendere indifferibile la tutela nelle more della camera di consiglio) e qualora il ricorso non sia manifestamente irricevibile o inammissibile, ovvero le censure non siano generiche o infondate *ictu oculi*.

#### RAPPORTO TRA IL PRIMO E IL SECONDO COMMA DELL'ART. 84

Le due diverse disposizioni normative appaiono configurare due tipologie di decreti cautelari in base agli esiti della valutazione. Il secondo comma disciplina i decreti monocratici di accoglimento totale o parziale, stabilendo che per essi la camera di consiglio collegiale debba essere fissata "ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'art. 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020". Il primo comma, invece, stabilisce che la camera di consiglio debba essere fissata "a una data immediatamente successiva al 15 aprile".

L'apparente inconciliabilità tra le due disposizioni può risolversi riferendo il rinvio della decisione cautelare collegiale a due date diverse, secondo che in sede monocratica vi sia stata decisione di rigetto o di accoglimento. Per questo si è ritenuto di stabilire come data di valutazione collegiale delle domande cautelari nei giudizi promossi o pendenti tra l'8 marzo e il 15 aprile la prima camera di consiglio calendarizzata dopo il termine di sospensione processuale straordinaria (22 aprile 2020) in caso vi sia stata decisione monocratica di rigetto, mentre è stata fissata una corsia privilegiata decisionale per le domande cautelari accolte in sede monocratica, istituendo per esse una camera di consiglio straordinaria al 17 aprile 2020, a ridosso della scadenza del 15 aprile (termine ultimo della sospensione straordinaria). Pertanto in caso di rigetto in sede monocratica la camera di consiglio dovrà essere fissata al 22 aprile, in caso di accoglimento, totale o parziale, al 17 aprile.

Dovranno comunque essere rispettati i termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., richiamati dal primo e dal secondo comma dell'art. 84 (quest'ultimo indirettamente, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 56, comma 4, c.p.a.). Pertanto le camere di consiglio non potranno essere fissate alla predette date del 17 e del 22 aprile se queste non cadono oltre i termini di cui all'art. 55, comma 5, cioè venti giorni dalla notifica della domanda cautelare e dieci giorni dal deposito (termini dimezzati per le controversie del rito abbreviato). In tali casi dovrà essere fissata la prima camera di consiglio calendarizzata utile che cada dopo il decorso dei suddetti termini.

#### ISTANZE DI RINVIO

L'ultima parte del secondo periodo del comma 2 dell'art. 84 per il caso di accoglimento del decreto cautelare concede alle controparti (ovvero alle parti "su cui incide la misura cautelare") la possibilità di formulare istanza di rinvio della trattazione collegiale con istanza da depositare nel termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza. Per coloro che si avvarranno di detta facoltà la camera di consiglio, fissata dai decreti di accoglimento al 17 aprile, verrà rinviata d'ufficio al 22 aprile.

IL PRESIDENTE

 VINCIGUERRA  
ANTONIO  
30.03.2020  
08:22:48 UTC

## DECRETO PRESIDENZIALE N. 7/2020



### TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE STACCATA DI LATINA

**Decreto n. 7 / 2020**

#### IL PRESIDENTE

VIST l'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2020 e 22 maggio 2020 n. 134;

RITENUTO che alla stregua dei predetti richiami normativi sia necessario adottare linee guida specifiche per la gestione delle discussioni da remoto nelle udienze dei mesi di giugno e luglio 2020 presso la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio;

#### DECRETA

Le discussioni da remoto ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 28/2020 presso la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio sono disciplinate secondo le linee in allegato al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto è comunicato ai magistrati e agli Uffici di Segreteria della Sezione, nonché agli Ordini forensi di Roma, Latina, Frosinone e Cassino e all'Avvocatura Generale dello Stato ai fini della diffusione tra gli iscritti e gli avvocati dello Stato.

IL PRESIDENTE  
VINCIGUERRA  
ANTONIO  
01.06.2020  
08:21:14 UTC

A red circular stamp or seal is located to the left of the signature text, partially overlapping the text.



LINEE GUIDA PER LE DISCUSSIONI DA REMOTO NELLE UDIENZE PRESSO LA SEZIONE STACCATA DI LATINA DEL T.A.R. DEL LAZIO - art. 4 D.L. 30 aprile 2020 n. 28

1. **DISCIPLINA E MODALITÀ PER LE RICHIESTE DI DISCUSSIONI** – Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 28/2020 (di seguito art. 4, comma 1) nelle udienze dal 1° giugno al 31 luglio 2020 i difensori delle parti saranno ammessi a discussione previa autorizzazione del presidente del collegio giudicante. Se non è disponibile un’apposita “manutenzione evolutiva” (MEV) del Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA) gli avvocati utilizzeranno, per la richiesta di discussione, la voce “altro” del “Modulo deposito atto”, attualmente disponibile, avendo cura di indicare in modo chiaro, nell’instestazione della nota, che trattasi di “istanza di discussione” o “atto di opposizione alla discussione”. Qualora l’istanza o l’opposizione siano presentati unitamente o nel corpo dell’atto di costituzione, si avrà cura di evidenziarlo nell’oggetto. Negli stessi atti dovrà essere indicata, oltre alla p.e.c., anche un altro indirizzo di posta elettronica (non p.e.c.) e un recapito telefonico ai quali l’avvocato si renda raggiungibile il giorno dell’udienza o della camera di consiglio. Per gli affari cautelari, l’istanza di discussione può essere inserita nel contesto dell’istanza di fissazione d’udienza, sempreché l’avvocato abbia cura di evidenziare nell’instestazione che “vi è richiesta di discussione”.
  
2. **TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AUTORIZZAZIONE** – Le richieste di discussione dovranno essere presentate nei termini per il deposito delle memorie di replica ex artt. 73, comma 1, e 119, comma 2, c.p.a., ovvero fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza per la fase cautelare. Le domande s’intendono autorizzate se non sarà comunicata risposta negativa entro due giorni dalla scadenza dei predetti termini, salva la disciplina delle opposizioni di cui al punto 3. Sono autorizzate ex lege, ai sensi del terzo periodo dell’art. 4, comma 1, e del punto 7.2 delle linee guida del Presidente del Consiglio di Stato di cui al D.P.C.S. del 25 maggio 2020, le richieste presentate congiuntamente dai difensori di tutte le parti costituite. Ai sensi del quinto periodo dell’art. 4, comma 1, il presidente del collegio può disporre d’ufficio, con decreto, la discussione ove la ritenga opportuna.

3. DISCIPLINA DELLE OPPOSIZIONI – Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.C.S. 22 maggio 2020 n. 134, se la discussione non è stata chiesta da tutte le parti del ricorso la Segreteria della Sezione trasmette tempestivamente ai difensori delle altre parti, secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate al detto D.P.C.S. n. 134/2020, comunicazione dell’avvenuto deposito delle richieste di discussione pervenute, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni. Le opposizioni possono essere presentate dai difensori delle controparti fino a quando la causa non è chiamata per la discussione. Il mancato ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo non è causa d’invalidità della discussione, né giustificato motivo per chiedere un rinvio ai fini dell’opposizione, sussistendo l’onere dei difensori di consultare il fascicolo per essere edotti delle istanze depositate. Il presidente del collegio decide sulle opposizioni con decreto se presentate prima dell’invio del link di cui al punto 4, ovvero con provvedimento a verbale di udienza se presentate successivamente.
4. DISCIPLINA DEL COLLEGAMENTO ALLE UDIENZE DA REMOTO - Nel caso di accoglimento delle domande di discussione, o di decreto che le fissa d’ufficio, la Segreteria della Sezione trasmette ai difensori che le abbiano richieste il link per il collegamento da remoto entro due giorni prima dell’udienza, indicando nell’avviso l’orario a partire dal quale gli avvocati dovranno rendersi disponibili per il collegamento; Il link inviato dalla segreteria è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato. L’avviso deve altresì contenere l’avvertimento che l’accesso all’udienza tramite link ipertestuale e la celebrazione dell’udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito *internet* della Giustizia amministrativa, con invito a leggere tale informativa; a verbale di udienza i difensori e i loro delegati debbono dichiarare di essere edotti dell’informativa. Il dispositivo utilizzato dai difensori per il collegamento da remoto deve rispettare i requisiti previsti nelle specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. n. 134/2020; i difensori ne garantiscono la corretta funzionalità, l’aggiornamento del suo *software* di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di *software open source*, con particolare riferimento all’installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, nonché l’utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus. All’atto del collegamento e prima di procedere alla discussione i difensori dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell’udienza non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere all’udienza, nonché

si impegnano a non effettuare registrazioni; è in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza.

5. DISCIPLINA DELLE DISCUSSIONI DA REMOTO – Le discussioni sono regolate nei tempi e nelle modalità dal presidente del collegio, ai sensi dell'art. 127 c.p.c., nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 39 c.p.a. e 11 disp. att. c.p.a. In ogni caso esse non potranno superare i tempi massimi di 10 minuti per il rito ordinario, il rito abbreviato ex artt. 119 e 120 c.p.a., il rito elettorale, e di 7 minuti per il rito cautelare e gli altri riti camerati. I tempi di discussione sono assegnati a ciascuna parte indipendentemente dal numero dei difensori che l'assistono; il presidente del collegio può concedere repliche contingentandone i tempi.
  
6. DISCIPLINA DEGLI AGGIORNAMENTI E DEI RINVII DELLE DISCUSSIONI – il presidente del collegio, in considerazione di eventuale eccessiva durata delle discussioni, può disporre l'aggiornamento delle medesime fissando un nuovo orario, ovvero può disporre un breve rinvio. Può altresì disporre rinvio, anche su richiesta di parte, in caso di opposizione alle discussioni presentata in udienza, ovvero di note di udienza ex art. 4, comma 1, presentate il giorno stesso dell'udienza, nonché qualora il collegamento da remoto sia interrotto per cause tecniche.

IL PRESIDENTE

 VINCIGUERRA  
ANTONIO  
01.06.2020  
08:23:25 UTC



## DECRETO PRESIDENZIALE N. 9/2020

Decreto n. 9 del 04/06/2020



### TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE STACCATA DI LATINA

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 37 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111;

Visti l'art. 9 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa" e la delibera in data 15 settembre 2011 recante "Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 D.L. n. 98 del 2011";

Vista la nota prot. n. 397 del 20 maggio 2020, con la quale è stato sollecitato il confronto e l'apporto collaborativo degli Ordini degli Avvocati ricadenti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio e della Camera Amministrativa di Cassino, Frosinone e Latina, e rilevato che nessuno degli organismi richiesti ha dato riscontro;

Sentito il Segretario Generale;

#### DECRETA

##### Art. 1

E' adottato l'allegato programma di gestione del contenzioso pendente presso la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio per l'anno 2020.

##### Art. 2

La Segreteria è incaricata di comunicare il presente decreto ai magistrati della Sezione, al Segretario Generale, al Direttore della Segreteria, agli Ordini degli Avvocati operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, alla Camera Amministrativa di Cassino, Frosinone e Latina e alla sede di Roma del T.A.R. del Lazio.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di curare la pubblicazione del presente decreto sul sito internet della Giustizia Amministrativa

IL PRESIDENTE

 VINCIGUERRA  
ANTONIO  
04.06.2020  
09:32:42 UTC



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEZIONE STACCATA DI LATINA

**PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO  
pendente presso la Sezione Staccata di Latina  
del T.A.R. del Lazio, per l'anno 2020**

Adottato con D.P. n. 9 / 2020, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011 n. 111

**1. Ricognizione della situazione alla data del 31.12.2019**

Al 31.12.2019 risultano pendenti presso la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio n. 2753 ricorsi.

A tale risultato si è pervenuti nell'ultimo triennio secondo la seguente progressione:

**Anno 2017**

Pendenti al 1° gennaio ricorsi n. 2.914  
Pendenti al 31 dicembre ricorsi n. 2.935  
Differenza ricorsi + 21 pari al + 0,7%

**Anno 2018**

Pendenti al 1° gennaio ricorsi n. 2.935  
Pendenti al 31 dicembre ricorsi n. 2.842  
Differenza ricorsi - 93 pari al - 3,2%

**Anno 2019**

Pendenti al 1° gennaio ricorsi n. 2.842  
Pendenti al 31 dicembre ricorsi n. 2.753  
Differenza ricorsi - 89 pari al - 3,1%

Superato l'anno critico del 2017, caratterizzato dall'alternarsi di presidenze della Sezione Staccata - quella dello scrivente dalla metà di agosto, quella del predecessore da gennaio a giugno e il periodo intermedio - e concluso con un aumento dello 0,7% del contenzioso arretrato, gli anni 2018 e 2019 sono stati caratterizzati da una riduzione delle pendenze costante di circa il 3% annuo.

Nelle relazioni sull'attività della Sezione Staccata, predisposte per le cerimonie d'inaugurazione degli anni giudiziari, sono state analizzate le principali cause della lenta decrescita dell'arretrato, identificate sia nella necessità di rispettare le regole sui limiti di carico dei relatori/estensori, sia soprattutto, dalla progressiva rapida riduzione dell'organico di fatto della Sezione.

**3. Analisi della situazione e determinazione degli obiettivi per il 2020**

Al 2016 su un organico di diritto della Sezione Staccata di Latina di sette unità di magistratura risultavano effettivi sei magistrati, successivamente due sono stati distaccati presso altre sedi e uno assegnato altrove in missione di lunga durata con riduzione di una udienza mensile a Latina per il quarto trimestre del 2017 e il primo del 2018. I tre magistrati sono stati in seguito trasferiti e un quarto è transitato al Consiglio di Stato dall'aprile di quest'anno. A fronte di quattro perdite la Sezione ha ricevuto una sola sostituzione, con l'assegnazione di un referendario vincitore del concorso del 2017. La Sezione ha dunque operato con soli quattro magistrati per gli anni 2018 e 2019 e opera con tre da aprile 2020. Un organico di fatto esiguo e insufficiente a sviluppare una produzione tale da consentire una percentuale più ampia di abbattimento delle pendenze arretrate, che per entità sono le più elevate tra quelle a carico degli uffici della giustizia amministrativa a sezione unica. La situazione non sembra destinata a migliorare nel 2020, a seguito dell'ulteriore riduzione dell'organico di fatto (da quattro a tre) dal mese di aprile.

A fronte di tali circostanze non risulta possibile il raggiungimento dell'obiettivo indicato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella deliberazione del 15.9.2011 - in misura analoga a quelli previsti dal comma 12 dell'art. 37 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011 n. 111, pari alla riduzione del 10% dell'arretrato per gli anni successivi al 2011. L'attuale situazione di organico di fatto e le difficoltà di gestione determinatesi a seguito dell'emergenza sanitaria del COVID-19, per le misure adottate, consentono realisticamente di

prefissare per il 2020 l'obiettivo minimo del mantenimento delle percentuali di riduzione raggiunte nel biennio 2018 e 2019.

Alle circostanze di esiguità dell'organico di fatto dei magistrati, che escludono la possibilità di perseguire intenti di abbattimento delle pendenze in misura superiore al sopra indicato obiettivo minimo, si aggiungono le ulteriori difficoltà determinate da:

- il blocco del concorso in atto per l'assunzione di 40 referendari TAR, laddove in conseguenza dell'emergenza COVID-19 la pubblicazione del diario delle prove scritte ha subito rinvii che condurranno alla conclusione della procedura presumibilmente non prima del 2021, con il conseguente slittamento nel tempo della possibilità di ricostituzione dell'organico con recupero anche solo delle tre unità di magistratura non sostituite, che consentirebbe di tornare a una gestione del contenzioso adeguata agli obiettivi di più ampio abbattimento dell'arretrato, restando comunque non ricoperto l'intero organico di diritto di sette magistrati;
- la riduzione della pianta organica del personale di segreteria, a seguito del collocamento a riposo di due funzionari e quattro tra assistenti e collaboratori.

### **3. Misure e strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo**

Il conseguimento dell'obiettivo minimo predeterminato non può prescindere dalla concorrente collaborazione di tutti gli "attori" operanti presso la Sezione staccata - magistrati, avvocati e personale di segreteria - dovendosi auspicare e promuovere la massima possibile condivisione degli scopi e degli strumenti da parte di coloro che dovranno realizzarlo.

A tal fine, non appare superfluo ricordare che, insieme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, da realizzarsi attraverso un "*giusto processo*", il codice del processo amministrativo richiama, al secondo comma dell'art. 2, anche il principio costituzionale della "*ragionevole durata*" del processo (art. 111, co. 2 Cost.), all'attuazione del quale sono chiamati a cooperare sia il giudice amministrativo che le parti.

Tale specifico richiamo deve, quindi, essere inteso quale costitutivo di un vero e proprio obbligo giuridico - egualmente gravante sul giudice come sulle parti, ciascuno nell'ambito della propria funzione- al corretto temperamento di tutti tali principi, senza che l'esaltazione di alcuno di essi possa andare a inutile detrimento di altri.

Finalizzata al conseguimento della "*ragionevole durata*" del processo appare ancora la prescrizione dettata in via generale dal secondo comma del successivo articolo 3 - secondo la quale "*il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*" - peraltro modificato dall'art. 40 del D.L. n. 90/2014, come convertito dalla legge n. 114/2014, ai fini della introduzione di un sistema di determinazione della "giusta lunghezza" degli atti difensivi.

Non può sfuggire all'attenzione di tutti gli operatori, inoltre, che il rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità è elemento del quale tenere conto ai fini della pronuncia sulle spese di giudizio (art. 26, co. 1, c.p.a.).

Ciò premesso, può passarsi alla indicazione di alcune concrete misure operative finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle pendenze in precedenza determinato.

### **4. Attività del Giudice**

Andranno prioritariamente privilegiate e potenziate tutte le possibilità di definizione dei giudizi con decreto, tanto nelle ipotesi di cui agli articoli da 80 e 85 del codice del processo amministrativo (perenzione ed altre cause di estinzione quali rinuncia, improcedibilità) che ex art. 1 Norme transitorie al codice (perenzione ultraquinquennale).

L'individuazione dei ricorsi suscettibili di definizione per decreto potrà derivare tanto dalla ordinaria attività di Segreteria, quanto dalle segnalazioni degli avvocati, nonché dalla revisione d'archivio cui è chiamato il personale di segreteria e amministrativo nell'ambito degli istituti contrattuali finalizzati al miglioramento della produttività.

Egualmente, dovrà essere dato impulso alla attività di dichiarazione dell'interruzione del notevolissimo numero di giudizi ancora pendenti, e già individuati presso le Segreterie e l'archivio, nei quali si sia verificato il decesso di uno o più degli avvocati costituiti (o comunque la cancellazione dall'Albo professionale), per la successiva adozione dei decreti di estinzione per (eventuale) mancata prosecuzione o riassunzione.

Utile, infine, può risultare l'anticipato svolgimento di attività istruttoria, attraverso l'adozione dei provvedimenti istruttori monocratici che dovessero essere richiesti.

Per quanto riguarda, invece, l'attività decisoria collegiale, particolare cura dovrà essere apprestata nella formazione dei ruoli ai fini della individuazione e trattazione di ricorsi connessi e/o collegati, così come di ricorsi analoghi suscettibili di definizione uniforme.

In particolare, specie per le materie che presentano profili giuridici omogenei può risultare particolarmente utile la predisposizione di "sentenze pilota", sulla cui scia potere definire gli altri ricorsi analoghi con un ridotto impegno, eventualmente anche in udienze "tematiche".

Per quanto attiene ai criteri di individuazione dei ricorsi da iscrivere a ruolo, gioverà ricordare che ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione del codice *"la fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice"* e le possibilità di deroga previste dal successivo secondo comma.

Detto criterio cronologico sembra, per altro, trovare riscontro nelle previsioni di cui all'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111, secondo il quale il presente programma deve prevedere *"gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili"*.

Tuttavia non può non considerarsi che l'applicazione assoluta di detto principio comporterebbe la fissazione in udienza pubblica di (quasi soltanto) ricorsi molto risalenti nel tempo; ciò determinerebbe però il mancato tempestivo esame di ricorsi più recenti che, per il rito accelerato che li contraddistingue (es. appalti, espropriazioni ecc.), per il loro rilievo economico e/o sociale o per il loro valore di indirizzo, sicuramente devono avere, o meritano, una immediata attenzione.

Appare perciò opportuno operare con prudente apprezzamento nella formazione dei ruoli, osservando le norme sui riti accelerati e valutando l'opportunità della fissazione di ricorsi più recenti in funzione della loro rilevanza socioeconomica o del loro valore di indirizzo (come illustrati in apposite motivate e documentate istanze di prelievo).

Ai fini di una più produttiva formazione dei ruoli di udienza pubblica potrà, inoltre, risultare utile una anticipazione, rispetto ai termini di legge, della spedizione degli avvisi di fissazione dell'udienza pubblica, onde consentire ai Signori avvocati la comunicazione con congruo anticipo di eventuali istanze istruttorie o di rinvio — nonché rinunce, istanze di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse o cessata materia del contendere — al fine di consentire la tempestiva integrazione del ruolo d'udienza con altre cause per le quali l'esigenza di tutela sia attuale ed effettiva.

Ulteriore contributo al raggiungimento dell'obiettivo può sicuramente derivare dalla definizione del giudizio con sentenza in forma abbreviata adottata all'esito della camera di consiglio cautelare ex art. 60 c.p.a., tutte le volte che ne ricorrano i presupposti.

#### **5. Attività dell'avvocato**

Appare possibile richiedere agli avvocati, in via generale, le seguenti condotte collaborative:

- rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi;
- sistematico deposito telematico degli atti e documenti di causa;
- rispetto del principio della "ragionevole durata" del processo, evitando condotte processuali dilatorie o, comunque, destinate ad incidere negativamente sulla sollecita trattazione dei propri, o altrui, giudizi.

Più in particolare, i signori avvocati sono sollecitati a:

- procedere alla tempestiva segnalazione della ricorrenza di eventuali cause di definizione per decreto dei relativi giudizi, anche per quelli per i quali sia già stato adottato il decreto di fissazione dell'udienza pubblica, in modo da potere trattare in udienza solo giudizi per i quali il provvedimento collegiale sia indispensabile ed utile alla definizione del giudizio;
- procedere alla tempestiva segnalazione di giudizi connessi, da trattare unitariamente, o di giudizi analoghi, che possano essere trattati alla medesima udienza;
- procedere alla verifica della completezza istruttoria dei propri ricorsi, onde consentire che si provveda (per i mezzi per i quali sia previsto) monocraticamente;
- procedere al deposito di istanze di prelievo motivate e documentate.

#### **6. Personale di segreteria e amministrativo**

Anche il contributo collaborativo del personale di segreteria può risultare decisivo al conseguimento dell'obiettivo, pur restando i limiti derivanti dalla carenza di organico.

Dal 2017 ad oggi sono stati gradualmente collocati in quiescenza nel 2018 due assistenti amministrativi per raggiunti limiti di età, a seguire nel 2019 due funzionari apicali ed un assistente amministrativo ed infine ad aprile 2020 un'altra unità amministrativa è stata collocata in quiescenza, in base al nuovo sistema pensionistico.

Con l'attuale carenza di organico, soprattutto la carenza di funzionari amministrativi, il carico di lavoro del personale di segreteria è maggiorato, evidenziando delle possibili criticità nell'attività di assistenza ai magistrati, nella ordinaria attività di Segreteria, e nella revisione d'archivio cui è chiamato il personale di segreteria e amministrativo nell'ambito degli istituti contrattuali finalizzati al miglioramento della produttività.

Tra gli obiettivi annuali assegnati al personale di segreteria e amministrativo in particolare è prevista l'ottimizzazione delle attività a supporto delle funzioni giurisdizionali, mediante l'accertamento delle effettive pendenze e la predisposizione di atti ed attività propedeutici e conseguenti all'adozione delle misure acceleratorie ex artt. 81 e 82 c.p.a. Altresì mediante l'individuazione dei ricorsi introitati per i quali è possibile la definizione con decreto monocratico ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 85 c.p.a.

Tuttavia per garantire un effettivo miglioramento organizzativo e un adeguato funzionamento dell'amministrazione della Sezione staccata di Latina occorre integrare il personale di segreteria in organico a supporto delle funzioni giurisdizionali, mediante nuove assunzioni dei funzionari vincitori di concorso.

Latina, 4 giugno 2020

IL PRESIDENTE



VINCIGUERRA  
ANTONIO  
04.06.2020  
09:37:29 UTC

## DECRETO PRESIDENZIALE N. 11/2020



### TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE STACCATA DI LATINA

Decreto n. 11 / 2020

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 e la legge di conversione 25 giugno 2020 n. 70;

RITENUTO che alla stregua dei predetti richiami normativi sia necessario apportare modifiche alle linee guida specifiche per la gestione delle discussioni da remoto nelle udienze dei mesi di giugno e luglio 2020 presso la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio, adottate con D.P. 1 giugno 2020 n. 7;

**DECRETA**

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 70/2020 al D.L. n. 28/2020, con decorrenza dal 30 giugno 2020 la trasmissione del link per il collegamento da remoto ai difensori le cui domande di discussione siano state accolte (punto 4 delle linee guida adottate con D.P. n. 7/2020) sarà effettuata dalla Segreteria della Sezione entro tre giorni antecedenti l'udienza, applicandosi l'art. 52, comma 4, c.p.a.

Il presente decreto è comunicato ai magistrati e agli Uffici di Segreteria della Sezione, nonché agli Ordini forensi di Roma, Latina, Frosinone e Cassino e all'Avvocatura Generale dello Stato ai fini della diffusione tra gli iscritti e gli avvocati dello Stato.

IL PRESIDENTE  
VINCIGUERRA  
ANTONIO  
03.07.2020  
08:58:51 UTC

A red circular stamp or seal is located to the left of the signature text.



